



DOSSIER PICCOLI COMUNI

FINANZA LOCALE

**PERSONALE, SEGRETARI COMUNALI E
CODICE CONTRATTI**

SEMPLIFICAZIONI

GESTIONI ASSOCIATE

INNOVAZIONE TECNOLOGICA

EDILIZIA SCOLASTICA E SPORT



FINANZA LOCALE

**RISORSE E SEMPLIFICAZIONI. PROPOSTE
ACCOLTE E PROBLEMI APERTI**

LE QUESTIONI APERTE

**UNA PANORAMICA SUI DATI FINANZIARI DEI
PICCOLI COMUNI**

FINANZA LOCALE

Sommario

RISORSE E SEMPLIFICAZIONI. PROPOSTE ACCOLTE E PROBLEMI APERTI	2
1. CONTABILITÀ ECONOMICO PATRIMONIALE E BILANCIO CONSOLIDATO	2
2. CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	2
3. RITORNO AGLI EQUILIBRI “ORDINARI” DI BILANCIO	4
4. PROROGA TERMINE OBBLIGO GESTIONI ASSOCIATE	5
5. INTERVENTI PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA.....	5
LE QUESTIONI APERTE	6
1. RIDURRE IL COSTO DEL DEBITO	6
2. CRITICITÀ NELLA PARTE CORRENTE DEL BILANCIO	7
3. RIVEDERE IL SISTEMA PEREQUATIVO	8
4. INCENTIVI ALLE FUSIONI: UNA BATTUTA D’ARRESTO	10
UNA PANORAMICA SUI DATI FINANZIARI DEI PICCOLI COMUNI.....	11
<i>ENTRATE, SPESE ED EQUILIBRIO DI BILANCIO.....</i>	<i>11</i>
<i>INVECCHIAMENTO E REDDITO NEI PICCOLI COMUNI.....</i>	<i>13</i>
<i>SBLOCCO DELLE ALIQUOTE E SFORZO FISCALE RESIDUO.....</i>	<i>14</i>

RISORSE E SEMPLIFICAZIONI. PROPOSTE ACCOLTE E PROBLEMI APERTI

1. CONTABILITÀ ECONOMICO PATRIMONIALE E BILANCIO CONSOLIDATO

La manovra 2019 recepisce due importanti misure di semplificazione per i Comuni di piccole dimensioni: il rinvio degli adempimenti della contabilità economico-patrimoniale (art. 15-*quater* del “decreto crescita”) e l’abrogazione dell’obbligo di redazione del bilancio consolidato (co. 831 della legge di bilancio 2019).

L’ANCI, nell’ambito di un più ampio ventaglio di proposte di semplificazione contabile ed amministrativa, ha sempre posto l’attenzione circa i profili di dubbia utilità della contabilità economico patrimoniale (CEP) con riferimento sia alle finalità conoscitive previste dalle norme, già ampiamente soddisfatte dai dispositivi dell’armonizzazione contabile, sia allo sforzo organizzativo-gestionale richiesto agli enti di minori dimensioni. Da qui le richieste dell’ANCI di esonerare i piccoli Comuni da questo onere contabile o semplificare radicalmente gli adempimenti, comunque attraverso un percorso di sperimentazione, analogamente a quanto avvenuto con la nuova contabilità finanziaria.

La principale ragione per mantenere obblighi generalizzati sulla CEP poteva essere ravvisata nella propedeuticità alla redazione del bilancio consolidato, il cui obbligo è però opportunamente venuto meno con la legge di bilancio 2019. Anche con riferimento alla tenuta del bilancio consolidato estesa ai piccoli Comuni, l’ANCI ha da sempre evidenziato profili di criticità, soprattutto in ragione del modesto valore finanziario delle partecipazioni detenute da questi enti.

Il “decreto Crescita” dispone il rinvio di due anni della CEP che andrà quindi rendicontata con riferimento al 2020, entro aprile 2021. Ciò consente di sanare la posizione di tutti gli enti che hanno approvato il rendiconto 2018 senza redigere il conto economico. Si tratta di una facoltà riservata agli enti fino a 5mila abitanti, che può essere liberamente decisa, meglio se dandone conto in una delibera consiliare.

È comunque previsto dal rendiconto 2019 uno schema di situazione patrimoniale al 31 dicembre, sulla base di un modello semplificato che dovrà essere adottato, entro il prossimo 31 ottobre, con decreto del Mef (di concerto con Interni e Presidenza del Consiglio), su proposta della Commissione Arconet. Viene così replicata la medesima procedura già seguita per la semplificazione del DUP per i piccoli Comuni. Il modello di stato patrimoniale semplificato, attualmente previsto per i soli Comuni che si avvalgono della facoltà di non tenere la CEP, potrà ragionevolmente applicarsi alla totalità dei piccoli Comuni.

2. CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI


Nella manovra 2019 trova parziale accoglimento la richiesta dell’ANCI di un sensibile incremento delle risorse erariali destinate agli investimenti comunali, per contribuire all’arresto di una preoccupante dinamica che ha segnato nel periodo 2010-2017 un crollo pari al 40% circa. Si riassumono di seguito gli interventi:

- 1) *consolidamento del contributo ex co. 853 (l. di bilancio 2018)*. La legge di bilancio 2019 (co. 134) consolida, a partire dal 2021, i contributi per investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio previsti per il triennio 2018-2020 dal co. 853 della legge di bilancio 2018, stanziando 250 milioni di euro annui dal 2021 al 2025, 400 milioni per il 2026, 450 milioni annui dal 2027 al 2031 e 500 milioni per gli anni 2032 e 2033. Per i Comuni con popolazione inferiore a 5mila abitanti è ora

prevista una soglia massima di 1 milione di euro. Sono stati parzialmente rivisti anche i criteri di assegnazione, che vedranno gli enti in disavanzo destinatari delle risorse fino a concorrenza del 50% delle risorse annualmente stanziato, al fine di conseguire una più ampia distribuzione del beneficio tra Comuni in differenti condizioni finanziarie. Si ricorda che il termine per la presentazione dei progetti 2020 è fissato al **20 settembre 2019** e che già in questa occasione si applicheranno i nuovi criteri di riparto (co. 148-bis della l. di bilancio 2019);


- 2) *Contributo “400 mln.” per la messa in sicurezza degli edifici pubblici e del territorio.* Per l’anno 2019, la legge di bilancio (co. 107) ha stanziato per i Comuni fino a 20mila abitanti 400 milioni di euro per investimenti da destinare alla messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale. I contributi sono stati assegnati in misura fissa per fascia demografica. Ai piccoli Comuni è assegnato un contributo pari a 40.000 euro fino a 2mila abitanti e a 50.000 euro per ciascun ente compreso tra 2mila e 5mila abitanti, per complessivi 241 milioni di euro. È da segnalare che con il decreto “Sblocca cantieri” (art.1, co. 25 dl n. 32/2019) **il termine originario del 15 maggio entro cui avviare i lavori è stato posticipato al 10 luglio 2019.**

Di seguito la rappresentazione sintetica del contributo “400 mln.” di cui beneficiano i piccoli Comuni:




- 3) *Contributo “500 mln.” per efficientamento energetico, sviluppo sostenibile e messa in sicurezza.* Sempre per l’anno 2019, il “decreto Crescita” (art. 30, dl n.34) stanziava 500 milioni di euro per tutti i Comuni italiani, anche in questo caso con importo fisso, differenziato sulla base della fascia demografica di appartenenza, da destinare alla realizzazione di investimenti nel campo dell’efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale sostenibile, nonché per la messa in sicurezza degli edifici pubblici e del territorio. Per i Comuni con meno di 5mila abitanti il contributo è pari a 50.000 euro, per complessivi 276 milioni di euro.

Di seguito la rappresentazione sintetica del contributo “500 mln.” di cui beneficiano i piccoli Comuni:



Sono in uscita le circolari esplicative sui requisiti degli interventi e sul monitoraggio.

Le misure indicate costituiscono certamente un'inversione di tendenza, assicurando ai piccoli Comuni una **significativa dote di risorse aggiuntive (517 milioni di euro)**. Occorre un maggiore impegno del Governo verso questa direzione, anche perché **i piccoli Comuni manifestano una significativa disponibilità di progetti per interventi di messa in sicurezza del territorio** in tutte le aree del Paese (nel complesso almeno 3,5 miliardi di euro).



Il decreto Crescita (art. 30, commi 14-*bis* e 14-*ter*) recepisce altresì una espressa richiesta dell'ANCI volta a rendere strutturali, a partire dal 2020, i contributi in conto capitale per i Comuni fino a 1.000 abitanti stanziati dallo stesso articolo 30 del decreto e dal comma 107 della legge di bilancio 2019. Gli enti con meno di 1.000 abitanti continueranno pertanto a beneficiare di contributi a valere sui predetti fondi, l'ammontare dei quali sarà però definito annualmente con appositi decreti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero dell'interno, da adottare entro il 15 gennaio di ciascun anno, sulla base delle risorse disponibili.

Va infine segnalato che dalla ristrutturazione del **Fondo per la progettualità**, gestito da Cassa Depositi e Prestiti, potrà derivare un ulteriore ausilio per il rilancio della spesa in conto capitale degli enti più piccoli. Sono infatti note le difficoltà procedurali che hanno inibito l'accesso al Fondo, tra cui, in particolare, la previsione di soglie troppo elevate per il credito alla progettazione degli investimenti di minor taglio, che è stata ora rimossa.

3. RITORNO AGLI EQUILIBRI "ORDINARI" DI BILANCIO

Il 2019 sarà l'occasione per testare i primi effetti di un passaggio storico per la finanza locale, ovvero il definitivo abbandono dei vincoli aggiuntivi di finanza pubblica (patto di stabilità interno dal 1999 al 2015 e saldo finale di competenza nel triennio 2016-2018) che per un ventennio hanno pesantemente ridimensionato l'autonomia dei Comuni nella gestione del bilancio.

Lo sblocco degli **avanzi di amministrazione**, il libero utilizzo delle risorse già appostate nel **Fondo pluriennale vincolato (FPV)** e la prospettiva di un più favorevole **ricorso al debito** rappresentano un importante recupero di risorse e di margini di manovrabilità, che potrà essere via via immesso nel contesto economico locale. A questo fine è altrettanto rilevante porre rimedio agli ostacoli che ancora si frappongono al rilancio degli investimenti, sotto il profilo sia della complicazione delle procedure (in parte risolta con il dl "Sblocca cantieri"), che della scarsità del "portafoglio progetti", che delle sofferenze nella dotazione di personale tecnico, fortemente ridottosi nel decennio trascorso.

Il 93% dei piccoli Comuni manifesta nel proprio bilancio una condizione di avanzo, per complessivi 2,7 miliardi di euro. Tale condizione è diffusa lungo il territorio nazionale, in particolare al Nord dove oltre il 98% degli enti presenta i conti a posto. Per circa 400 piccoli Comuni emerge invece una condizione di disavanzo (nel complesso 230 milioni di euro), rispetto ai quali è auspicabile prevedere misure di sostegno allo sforzo di rientro che si prospetta.

<i>Avanzi e disavanzi dei Comuni fino a 5mila abitanti</i>				
	NUMERO COMUNI		AVANZO APPLICABILE	
	v. a.	% su area	v. a. (mln. euro)	pro capite
NORD	3.066	98,7%	1.539	289
CENTRO	475	85,1%	248	260
SUD E ISOLE	1.302	83,6%	911	398
TOTALE	4.843	92,7%	2.698	315

	NUMERO COMUNI		DISAVANZO DA RECUPERARE	
	v. a.	% su area	v. a. (mln. euro)	pro capite
NORD	40	1,3%	-42	599
CENTRO	83	14,9%	-36	211
SUD E ISOLE	256	16,4%	-154	285
TOTALE	379	7,3%	-233	297

*Elaborazione limitata ai Comuni per i quali è attualmente disponibile il dettaglio contabile sugli avanzi di amministrazione
Fonte: elaborazioni IFEL su dati BDAP e MINT 2017*

4. PROROGA TERMINE OBBLIGO GESTIONI ASSOCIATE

Il “decreto semplificazioni” ha prorogato dal 30 giugno al 31 dicembre 2019 il termine a partire dal quale diventerà obbligatoria, per i piccoli Comuni, la gestione in forma associata delle funzioni fondamentali.

Il termine viene prorogato nelle more della conclusione dei lavori del tavolo tecnico-politico per la redazione di linee guida sulla revisione del TUEL, finalizzate alla riformulazione della disciplina in materia di ordinamento delle province e delle città metropolitane, al superamento dell'obbligo di gestione associata delle funzioni e alla semplificazione degli oneri amministrativi e contabili a carico dei Comuni, in particolare di piccole dimensioni.

5. INTERVENTI PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA

L'ingresso di Poste italiane nella gestione del servizio è andato finalmente a regime dopo un periodo di sperimentazione, anche se ancora in maniera non sufficientemente visibile e diffusa. L'avvio della **collaborazione tra Poste e Cassa Depositi e Prestiti** dovrebbe fornire un più ampio sostegno soprattutto alle **difficoltà degli enti di minori dimensioni**, che ora potranno contare su un nuovo *player* di riferimento al quale poter affidare il servizio in via diretta senza ricorrere alle procedure ad evidenza pubblica.

Nell'ambito delle proposte di razionalizzazione e semplificazione finalizzate al recupero di interesse nella gestione del servizio e all'abbattimento dei costi, l'ANCI in accordo con ABI ha da tempo proposto di abolire alcuni adempimenti sul controllo del bilancio, resi ormai obsoleti dalla riforma contabile e che appesantiscono inutilmente i compiti del tesoriere.

LE QUESTIONI APERTE

1. RIDURRE IL COSTO DEL DEBITO

Rimane aperta più che mai l'esigenza di soluzioni per ridurre il costo del debito comunale, il cui peso sui bilanci colpisce enti di ogni dimensione e in modo indipendente da qualsiasi altro aspetto afferente alla generale condizione di salute finanziaria. Il peso del debito è oggi ancor più avvertito non solo a causa degli alti tassi di interesse e dei correlati oneri da estinzione anticipata, ma anche per effetto dei minori margini di manovrabilità sul proprio bilancio per effetto dei tagli pregressi. Nel complesso il debito dei Comuni è di piccola entità (circa 40 miliardi di euro), in continuo calo (erano 50 miliardi nel 2010) e costituisce solo l'1,7% del debito pubblico complessivo.

	PESO DI COMPARTO (%)						
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Pubblica Amministrazione di cui:	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Amministrazioni centrali (*)	93,9%	94,3%	94,8%	95,3%	95,7%	96,0%	96,2%
Regioni	2,1%	2,0%	1,8%	1,7%	1,5%	1,4%	1,4%
Province e Città metropolitane	0,5%	0,4%	0,4%	0,4%	0,4%	0,3%	0,3%
Comuni	2,6%	2,4%	2,2%	2,0%	1,9%	1,8%	1,7%
Altre Amministrazioni locali	0,9%	0,9%	0,8%	0,6%	0,5%	0,4%	0,4%

(*) Nelle Amministrazioni centrali sono inclusi gli Enti di previdenza
Fonte: elaborazioni IFEL su dati Banca d'Italia (febbraio 2018)

Un intervento di alleggerimento, basato su strumenti finanziari che lo Stato ha già usato in diverse occasioni (in particolare nei confronti delle Regioni e di Roma Capitale), appare quindi alla portata del sistema. Primi segnali di attenzione si ritrovano nella manovra 2019, che ha disposto la **ristrutturazione dei mutui Mef** gestiti da Cassa depositi e prestiti, un'operazione che permetterà l'applicazione dei tassi di interesse correnti, ben più favorevoli di quelli storici. Si tratta di una misura giusta ma limitata, dal momento che il valore complessivo dei mutui coinvolti non supererà il miliardo e mezzo di euro, rispetto agli oltre 30 mld. in capo alla Cassa Depositi e Prestiti. Il decreto direttoriale del MEF, atteso entro il 28 febbraio 2019 e necessario per attuare l'intervento, dovrebbe ormai essere in dirittura d'arrivo.

Il tavolo tecnico tra Governo ed enti locali, previsto dal "decreto Semplificazioni" per affrontare anche il tema del debito, è di fatto costituito da qualche mese e ci si attende un'iniziativa incisiva sui debiti da mutui CDP, i più diffusi tra i comuni di minori dimensioni.

Il costo del debito è infatti un fattore di **particolare rigidità per un ampio numero di piccoli Comuni** di tutte le aree del Paese. L'analisi dei dati restituisce le seguenti principali indicazioni:

- **oltre 1.300 piccoli enti** presentano un'**incidenza del costo debito superiore alla media nazionale** e compresa tra il 12% e il 18% della spesa corrente;
- **oltre 800 piccoli Comuni** si collocano nella **fascia di rischio più elevato**, individuata nei casi in cui l'incidenza sulla spesa corrente supera il 18%;
- il volume dell'**onere (rimborsi e interessi) ammonta nel complesso a 550 milioni di euro**, confermando la sostenibilità finanziaria di eventuali misure a sostegno dei piccoli Comuni.

COSTO DEBITO PER INCIDENZA % SULLA SPESA CORRENTE TRA I COMUNI FINO A 5MILA AB.
Ammontare, euro pro capite e numero enti

12% - 18%	FINO A 1.000	DA 1.001 A 5.000	TOTALE	PRO CAPITE	% TOTALE	N. COMUNI
NORD	23	139	162	117	56%	790
CENTRO	3	31	34	113	12%	142
SUD E ISOLE	12	80	92	119	32%	401
TOTALE	38	250	288	117	100%	1.333

OLTRE IL 18%

NORD	28	144	172	192	67%	534
CENTRO	1	13	14	169	5%	42
SUD E ISOLE	9	63	72	162	28%	236
TOTALE	38	220	258	181	100%	812

Fonte: elaborazioni IFEL su dati BDAP e MINT 2017

Le **proposte dell'ANCI** sono da tempo note e mirano alla soluzione di esigenze estremamente diversificate per grandi e **piccoli Comuni**. In particolare, per gli enti di minori dimensioni l'ANCI ha chiesto più volte la **sospensione dei mutui con elevata incidenza** sugli equilibri correnti di bilancio e il rifinanziamento del fondo per l'attenuazione degli indennizzi correlati all'estinzione anticipata, istituito con il decreto legge 113/2016 per il 2016-18, al fine di facilitare la sostituzione di debito pregresso con nuovo debito a tassi coerenti con le attuali condizioni più favorevoli del mercato finanziario.

Le soluzioni individuate per le Regioni (dl 66/2014) e per Roma Capitale (art. 38 del recente dl Crescita) mostrano che operazioni di consolidamento del debito con assunzione da parte dello Stato di responsabilità e garanzie, permettono di ridurre nel complesso gli oneri del debito locale, senza effetti negativi sulla finanza pubblica e con aggravii nulli o minimi sul bilancio dello Stato.

2. CRITICITÀ NELLA PARTE CORRENTE DEL BILANCIO

La manovra 2019 presta maggiore attenzione al rilancio degli investimenti locali ma continua a trascurare le sofferenze di parte corrente dei bilanci comunali, accentuatesi nel corso degli anni, in ragione soprattutto dei forti tagli alle risorse intervenuti nel periodo 2011-2015. Ne risentono in particolare gli enti di minori dimensioni, che presentano bilanci di per sé strutturalmente più rigidi e con ridotti spazi di manovra, in particolare sul versante corrente.

Tra i fattori che contribuiscono a comprimere i margini di intervento sul bilancio corrente vanno ricordati gli obblighi di progressivo accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE), su cui l'ANCI ha più volte richiesto un arresto alla percentuale del 75%, nonché la mancata restituzione dei 564 milioni di euro che dal 2019 avrebbero dovuto essere riacquisiti dal comparto, ponendo termine al taglio delle risorse operato con il decreto legge 66/2014.

Sul versante della spesa corrente è positiva la conferma del Fondo IMU-Tasi per 300 milioni, di cui 190 mln stabilizzati con blandi vincoli di destinazione per spesa di manutenzione, e 110 mln. senza alcun vincolo, ma disposti per il solo 2019. La stabilizzazione del fondo resta quindi un obiettivo necessario, in quanto compensa il gettito

aggiuntivo che circa 1.800 Comuni (di cui *** piccoli) non hanno più potuto ottenere in corrispondenza del passaggio dall'IMU (abolita sull'abitazione principale nel 2013) alla Tasi (introdotta nel 2014), per effetto delle più restrittive regole di determinazione delle aliquote Tasi.

3. RIVEDERE IL SISTEMA PEREQUATIVO

La necessità di ripensare la perequazione per l'insieme dei Comuni, richiedendo un sostegno statale (come previsto dalla Costituzione e dalla legge 42/2009), riguarda in modo diretto la dotazione di risorse dei piccoli Comuni, che sono penalizzati in modo molto diffuso dai criteri basati sui fabbisogni e sulle capacità fiscali standard. Il principale motivo che determina la penalizzazione risiede nel fatto che la struttura della spesa e dell'entrata dei comuni più piccoli riporta valori pro capite relativamente più elevati, per effetto di esigenze di spesa "non divisibile", anche con pochi abitanti sono necessari apparati amministrativi, pur di dimensione minima, mentre diversi servizi pesano in misura proporzionalmente maggiore rispetto a quanto accade nei comuni più grandi.


La spesa media per classi demografiche varia dai 974 euro per gli enti fino a 1000 abitanti ai 561 euro degli enti tra 10 e 20mila abitanti. Il valore cresce nelle classi successive, fino a 789 euro delle città tra 100 e 250mila abitanti e al massimo di 1.209 euro per abitante nelle 10 città con più di 250mila abitanti. Nonostante i diversi correttivi introdotti negli schemi perequativi adottati dal 2015 ad oggi, il riparto del Fondo di solidarietà tende a tenere conto in misura maggiore degli effetti "di congestione" che determinano i maggiori costi delle grandi città, piuttosto che delle "diseconomie di scala" che caratterizzano i Comuni di dimensione minore. Alla base di questa asimmetria c'è certamente il minor ventaglio di servizi offerti dai piccoli Comuni, che andrebbe però compensato ai fini del risultato finale del riparto, per tener conto della funzione di presidio territoriale che questi enti svolgono in territori meno esposti allo sviluppo economico – in particolare le aree interne – e dove l'erogazione di servizi anche di base è più costosa.

Il Fondo di solidarietà comunale assicura un robusto riequilibrio di risorse "storiche" a favore dei piccoli Comuni, per compensare lo sconvolgimento dovuto all'introduzione dell'IMU e all'abolizione dei trasferimenti statali. I piccoli Comuni, in media, ricevono dal FSC più risorse di quante sono trattenute dallo Stato per l'alimentazione dello stesso FSC. **Tuttavia, con l'applicazione dei criteri perequativi** (fabbisogni standard e capacità fiscali), **questo vantaggio viene eroso dal 2015 in misura significativa.**


Di seguito si riporta per ciascuna fascia demografica e grande area geografica il valore medio del solo effetto perequativo espresso in euro pro capite, calcolato come differenza tra FSC 2018 ed assegnazioni ipotetiche risultanti dal solo criterio storico, separando gli enti a seconda del segno dell'effetto perequativo: le barre di sinistra riportano gli effetti negativi, quelle di destra gli effetti positivi. Per ogni fascia demografica è indicato il numero di Comuni coinvolti da ciascuno degli effetti. Nel caso dei comuni piccolissimi (fino a 1.000 abitanti) la perdita media delle risorse registra il valore più alto in assoluto (-26,5 euro pro capite) e riguarda la maggioranza degli enti (1291, a fronte di 318 enti della stessa fascia con effetto positivo medio di +12 €/ab.). Una situazione simile si registra per gli altri enti di piccole dimensioni (fino a 5mila ab.): 2000 enti sono penalizzati in media per -14,9 euro pro capite a fronte di 900 enti avvantaggiati per 7,8 / ab. medi.

Tra le diverse aree del Paese, la penalizzazione relativa dei piccoli Comuni è più accentuata nel Nord, ma anche le altre aree, in particolare il Sud, registrano un andamento analogo

**Effetto perequativo in euro pro capite, distinto tra enti avvantaggiati e penalizzati dalla perequazione
Numero di Comuni coinvolti per fascia demografica e valori in euro pro capite**



**Effetto perequativo in euro pro capite, distinto tra enti avvantaggiati e penalizzati dalla perequazione
Numero di Piccoli Comuni coinvolti per area geografica e valori in euro pro capite**



Fonte: elaborazione IFEL su dati Mef e Ministero dell'Interno (FSC 2018)


Sulla base dello schema perequativo adottato nel 2018, la simulazione della perequazione a regime (figura seguente) evidenzia che il riparto integrale del FSC 2018 secondo il meccanismo perequativo oggi adottato (barra più chiara) porterebbe a perdite ulteriori molto rilevanti per i piccoli Comuni: gli enti fino a 1000 abitanti perderebbero in media (considerando anche gli avvantaggiati) ulteriori 18 €/ab.; i Comuni tra 1000 e 5mila ab. perderebbero ulteriori 11 €/ab in media.

È necessario rivedere l'incidenza della perequazione sulle spese correnti di riferimento dei Comuni minori, anche alla luce degli effetti dell'inclusione degli enti minori nel campo di applicazione delle regole finanziarie (dal 2013 nel patto di stabilità sono entrati i Comuni da 1000 a 5mila ab; dal 2016 al 2018 anche i Comuni fino a 1000 ab. sono stati soggetti al saldo di competenza). Le nuove regole possono aver modificato l'andamento della spesa corrente degli enti minori e inciso sul livello dei fabbisogni standard (riducendolo). L'effetto combinato della diminuzione dei fabbisogni e dell'estensione della quota delle risorse perequate, unitamente al maggior peso dei trasferimenti FSC sulle entrate dei piccoli comuni, può rendere difficilmente sostenibile il percorso perequativo per i più rigidi bilanci dei piccoli Comuni.

Tra gli argomenti che l'ANCI ha sollevato per sostenere una pausa di approfondimento del processo perequativo c'è l'esigenza di approfondirne gli effetti ed apportare correttivi con

riferimento agli enti minori, in particolare quelli siti nelle aree interne. Nel 2018 la percentuale di risorse perequate è stata aumentata di 5 punti (dal 40 al 45%) anziché di 15 e nel 2019 sono stati adottati gli stessi criteri di riparto e la stessa percentuale dell'anno precedente. La ripresa del processo è collegata ad uno sforzo di riavvicinamento ai criteri e ai principi della legge 42 del 2009 sul federalismo fiscale (e dalla stessa Costituzione), pressoché ignorati negli anni della “grande crisi finanziaria”. Il punto centrale è la determinazione degli effettivi fabbisogni di base, anche attraverso i livelli “essenziali” delle prestazioni (LEP), e superare un modello di redistribuzione basato esclusivamente su risorse comunali (le trattenute dall'IMU) reintroducendo risorse statali a sostegno della perequazione in coerenza con il principio costituzionale che vede il riequilibrio delle capacità di spesa degli enti territoriali come una ineludibile funzione statale.

*FSC storico, FSC 2018 e FSC simulato alla conclusione del percorso perequativo
Effetti in euro pro capite per fascia di popolazione*



Fonte: elaborazione IFEL su dati Mef e Ministero dell'Interno (FSC 2018)

4. INCENTIVI ALLE FUSIONI: UNA BATTUTA D'ARRESTO

Mancano più di 30 milioni di euro per i Comuni nati da fusione. In sede di riparto del Fondo destinato ai Comuni di nuova istituzione, infatti, è emersa una carenza di risorse rispetto ad un fabbisogno stimato in oltre 78 milioni di euro. Come noto, la legge di bilancio 2018 ha innalzato al 60% dei trasferimenti erariali 2010 il beneficio per gli enti nati da fusione, condizionato però allo stanziamento annualmente previsto. Nel 2019 il mancato incremento del contributo statale, consolidato a quota 46,5 milioni di euro, a fronte di un aumento delle fusioni realizzate, determina una condizione di incapienza di oltre il 40% rispetto alle risorse attese in base alla normativa vigente.

L'ANCI, in sede di confronto tecnico-politico sviluppato nell'ambito dei lavori della Conferenza Stato-città e con una lettera indirizzata al Ministro dell'interno, ha espressamente richiesto l'integrazione delle risorse mancanti con l'ulteriore precisazione circa la necessità di non reperire la provvista finanziaria tra le disponibilità del Fondo di solidarietà comunale, già ampiamente erose dal mancato rifinanziamento dei 564 milioni di euro che, a seguito della cessazione degli effetti del taglio operato con il dl 66/2014, avrebbero dovuto essere riacquisiti al Fondo medesimo.

UNA PANORAMICA SUI DATI FINANZIARI DEI PICCOLI COMUNI

ENTRATE, SPESE ED EQUILIBRIO DI BILANCIO

Nel complesso, la spesa corrente pro capite dei piccoli Comuni è lievemente più bassa di quella dei Comuni maggiori, anche se le differenziazioni interne sono molto forti, sia sotto il profilo dimensionale sia tra i territori. In Sicilia e Sardegna la maggiore spesa degli enti più piccoli deriva dalle risorse correnti di origine regionale che sono molto più rilevanti. Senza considerare le Isole, quindi, la spesa media dei piccoli Comuni sarebbe ancor più bassa rispetto a quella dei Comuni maggiori.

I Comuni fino a 5mila abitanti, pur con differenze importanti per fascia demografica e appartenenza territoriale, tendono a una maggiore rigidità di bilancio, in particolare per ciò che riguarda gli oneri del debito, che incidono in misura maggiore (tra 80 e 100 €/ab., a fronte dei 76 €/ab. dei Comuni maggiori). La spesa per il personale è significativamente minore al Nord e molto più incidente nelle Isole, il cui ordinamento regionale speciale porta inoltre ad un livello di spesa corrente complessiva più elevato.

Le risorse pro capite per investimenti sono apparentemente maggiori rispetto a quelle dei Comuni con oltre 5mila abitanti, con una particolare accentuazione tra gli enti del Sud, dovuta ai programmi specifici di origine nazionale ed europea. Tuttavia, dovendo considerare che i costi di costruzione mal si prestano ad una misurazione pro capite, risulterebbe erroneo trarre la conclusione secondo cui la carenza di risorse in conto capitale sia meno critica nei piccoli Comuni in un confronto con la media di comparto.

*Spese dei Comuni e principali indicatori. Anno 2017
Valori in euro pro capite e percentuali, esclusi gli enti appartenenti alle regioni a statuto speciale del Nord **

	SPESA CORRENTE * (a)	di cui SPESA PERSONALE	di cui COSTO DEBITO	Indice di RIGIDITÀ	RIMBORSO PRESTITI (b)	SPESA C/CAPITALE (c)	TOTALE SPESA (a + b + c)
PICCOLI COMUNI	820	216	85	36,8%	53	252	1.124
<i>Nord al netto RSS</i>	734	167	81	33,8%	53	185	972
<i>Centro</i>	881	228	89	36,0%	54	190	1.125
<i>Sud</i>	825	243	98	41,2%	54	418	1.297
<i>Isole</i>	1.149	378	77	39,6%	51	269	1.469
Comuni > 5.000 abitanti	881	222	76	33,8%	49	135	1.066
TOTALE COMUNI	872	221	78	34,3%	50	153	1.075

** Sono esclusi anche gli enti interessati dagli eventi sismici di agosto 2016 e successivi
Fonte: elaborazioni IFEL su dati BDAP e MINT 2017*

Anche le entrate correnti medie sono inferiori a quelle dei Comuni più grandi e, pure in questo caso, depurando la particolarità delle Isole (esistenza di rilevanti trasferimenti regionali altrove molto ridotti) il *gap* rispetto agli enti maggiori sarebbe ancora più ampio. Gli enti del Nord mostrano un livello più elevato di autonomia tributaria (tributi su entrate correnti) e finanziaria (entrate proprie su entrate correnti). I dati delle Isole restano fortemente influenzati dalla quota di trasferimenti regionali compresi nel totale delle entrate correnti, che contribuisce a deprimere gli indici di autonomia di bilancio anche oltre il valore, mediamente inferiore, delle rispettive basi imponibili.

Entrate dei Comuni e principali indicatori. Anno 2017
*Valori in euro pro capite e percentuali, esclusi gli enti appartenenti alle regioni a statuto speciale del Nord **

	ENTRATE CORRENTI	AUTONOMIA TRIBUTARIA	AUTONOMIA FINANZIARIA	PRESSIONE TRIBUTARIA	PRESSIONE FINANZIARIA **
Piccoli Comuni	932	48%	69%	448	597
<i>Nord al netto RSS</i>	847	57%	80%	479	625
<i>Centro</i>	1003	52%	76%	523	713
<i>Sud</i>	927	41%	62%	379	529
<i>Isole</i>	1.273	29%	41%	375	493
Comuni > 5.000 abitanti	1011	56%	78%	564	746
TOTALE COMUNI	999	55%	76%	546	722


* Sono esclusi anche gli enti interessati dagli eventi sismici di agosto 2016 e successivi

** Le entrate extratributarie sono considerate al netto di "Rimborsi e altre entrate correnti" (Tit. III - Tip. 5^a)

Fonte: elaborazioni IFEL su dati BDAP e MINT 2017

Pur dovendo farsi carico, tra molteplici difficoltà, del notevole contributo richiesto in questi anni per il risanamento dei conti pubblici, nel complesso almeno il 75% dei piccoli Comuni continua a mostrare un'apprezzabile tenuta di bilancio. Tuttavia, in diversi casi la presenza di margini di parte corrente ancora disponibili tende ad affievolirsi, pertanto in una prospettiva di medio periodo emergono preoccupazioni circa la concreta possibilità di mantenere in piedi tutti i servizi fondamentali storicamente erogati a cittadini e imprese del proprio territorio.

Margine finanziario di parte corrente al netto del FCDE nei Piccoli Comuni
Analisi box plot per area di appartenenza in rapporto % della spesa corrente. Anno 2017, valori di competenza




Fonte: elaborazioni IFEL su dati BDAP e MINT 2017

INVECCHIAMENTO E REDDITO NEI PICCOLI COMUNI

I piccoli Comuni sono molto diversificati al loro interno e costituiscono ampia parte delle cosiddette Aree interne del paese, più esposte a fenomeni di marginalizzazione sociale e produttiva e allo spopolamento.

*Distribuzione dei piccoli Comuni
rispetto al reddito pro capite (vs valore mediano) e alla popolazione over 65 anni*



	Nord		Centro		Sud e Isole		Totale			
	Popolazione	N. enti	Popolazione	N. enti	Popolazione	N. enti	Popolazione	N. enti	%	
reddito pro capite > media e prevalenza under 65	3.189.179	1.424	143.930	47	20.314	9	3.353.423	1.480	27%	
reddito pro capite > media e prevalenza over 65	1.632.144	1.196	157.367	75	11.741	21	1.801.252	1.292	23%	
reddito pro capite <= media e prevalenza under 65	488.305	286	466.142	189	1.946.467	817	2.900.914	1.292	23%	
reddito pro capite <= media e prevalenza over 65	229.041	300	419.384	286	1.238.198	894	1.886.623	1.480	27%	
Totale	va	5.538.669	3.206	1.186.823	597	3.216.720	1.741	9.942.212	5.544	100%
	%	56%	58%	12%	11%	32%	31%	100%		

Fonte: elaborazioni IFEL su dati MEF e ISTAT



La carta riportata mostra una semplice combinazione di due variabili fondamentali, l'invecchiamento della popolazione e il livello del reddito personale. In tonalità più intensa sono rappresentati i piccoli Comuni con percentuale di residenti con più di 65 anni di età maggiore della media nazionale (degli stessi piccoli Comuni) e con redditi inferiori alla media, con tonalità più tenui i casi opposti. La concentrazione delle situazioni di minor favore si colloca nel Sud e nelle Isole, dove quasi tutti i piccoli Comuni sono in condizioni di reddito inferiori alla media e una buona parte con popolazione in prevalenza superiore ai 65 anni. Situazioni simili sono in diverse zone appenniniche centrali e alcune aree centro settentrionali, in prevalenza montane.

SBLOCCO DELLE ALIQUOTE E SFORZO FISCALE RESIDUO

Lo sblocco della manovrabilità dei tributi, dopo un fermo durato ben tre anni, ripristina le prerogative di autonomia finanziaria costituzionalmente garantite ai Comuni e dunque costituisce un atto dovuto, che aggiunge un po' di flessibilità al bilancio, soprattutto dei comuni piccoli e medi.

Da sempre, i Comuni fino a 5mila abitanti sono la fascia di enti che nel complesso ha puntato meno alla piena attivazione dei margini concessi dalla legge per aumentare le aliquote dei tributi locali. Il blocco intervenuto tra il 2016 e il 2018 ha quindi colpito più duramente i piccoli Comuni, che non hanno potuto operare aggiustamenti, né per aumentare i livelli di prelievo precedenti, né per riequilibrare il carico del prelievo stesso. Nel frattempo, però, gli effetti di medio periodo dei tagli subiti tra il 2011 e il 2015 hanno cominciato a farsi sentire, sia per le dinamiche restrittive connesse alla nuova contabilità sia per la maggiore rigidità strutturale dei bilanci dei piccoli Comuni.

Le informazioni che seguono mostrano, distintamente per IMU-Tasi e Addizionale IRPEF, la distribuzione dello "sforzo fiscale residuo" dei piccoli Comuni, cioè dell'ammontare stimato del maggior prelievo fiscale. Nel complesso a livello di comparto lo sforzo fiscale non esercitato ammonta a 1,5 miliardi di euro (700 milioni per IMU-Tasi e 800 milioni per addizionale Irpef), di cui sono riconducibili ai piccoli Comuni 200 milioni circa per ciascun prelievo. È interessante osservare come, per ciascuna delle due leve fiscali considerate, al Sud e nelle Isole i valori dello sforzo fiscale residuo espressi in percentuale del gettito ("margine nominale") sono nettamente superiori alla media nazionale, mentre i valori espressi in euro pro capite ("margine reale") restano sempre su livelli ben superiori tra gli enti del Nord.



Fonte: elaborazioni IFEL su dati MEF e MINT



PERSONALE, SEGRETARI COMUNALI E CODICE CONTRATTI

**INFORMATIVA: NOVITA' NORMATIVE IN
MATERIA DI ASSUNZIONI DI PERSONALE**

**LETTERA RECLUTAMENTO SEGRETARI
COMUNALI**

**NOTA: SBLOCCA CANTIERI SU MODIFICHE
CODICE DEI CONTRATTI**



Informativa su novità normative in materia di assunzioni di personale

Premessa

L'anno 2019 è caratterizzato da numerosi e significativi interventi normativi in materia di assunzioni di personale, molti dei quali di particolare interesse per i Comuni di minori dimensioni demografiche veicolati in una pluralità di provvedimenti normativi, tra cui, oltre la legge di Bilancio per il 2019, diversi decreti-legge e disegni di legge, alcuni dei quali ancora in fase di discussione e approvazione parlamentare.

Le due questioni che sono al momento in via di definizione riguardano da un lato la **disciplina della quantificazione delle c.d. facoltà assunzionali**, materia governata norme finanziarie nell'ambito della disciplina dei vincoli di finanza pubblica, e dall'altro **la disciplina delle procedure di reclutamento**, materia di carattere ordinamentale che negli ultimi mesi ha subito anch'essa importanti innovazioni.

1. Il Decreto-legge n. 34/2019 e la sostenibilità finanziaria come nuovo parametro per le assunzioni di personale.

L'articolo 33 del Decreto Crescita introduce una modifica significativa del sistema di calcolo della capacità assunzionale dei Comuni, prevedendo il superamento delle attuali regole del turn-over e l'introduzione di un sistema basato sulla sostenibilità finanziaria della spesa di personale.

La nuova disciplina non è immediatamente applicabile, in quanto è previsto un decreto ministeriale attuativo, attualmente in discussione in Conferenza Stato Città ed autonomie locali. **Nelle more dell'adozione del decreto, continuano ad applicarsi le norme ordinarie in materia di determinazione della facoltà**

assunzionale, come esposte nei paragrafi che seguono.

Di conseguenza i Comuni potranno sommare, nella programmazione dei fabbisogni di personale per il 2019:

- **il 100% della spesa del personale cessato nel 2018;**
- **i resti assunzionali degli ultimi 5 anni** (limitazione temporale che non interessa i comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, vedi *infra* al § 3.2);
- **le cessazioni programmate nello stesso anno 2019** (in applicazione della disciplina introdotta con il Decreto-legge su “Quota 100”).

La materia sarà completamente ridefinita in attuazione dell’art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019: a decorrere dalla data che verrà stabilita dal DM attuativo, **i Comuni potranno effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato, nel limite di una spesa complessiva non superiore ad un valore soglia, definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati**, considerate al netto di quelle la cui destinazione è vincolata ed al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione.

I valori soglia saranno definiti dal Decreto ministeriale attuativo, previa intesa in Conferenza Stato-Città ed autonomie locali. La norma impone inoltre di adeguare, in aumento o in diminuzione, le risorse del fondo per la contrattazione decentrata e quelle destinate a remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, al fine di garantirne l’invarianza del valore medio pro-capite.

L’ANCI ha proposto alcuni emendamenti con l’obiettivo di garantire il necessario coordinamento normativo, tenuto conto che la complessità e stratificazione della regolazione di settore rischia di mortificare l’obiettivo dichiarato dal Governo di promuovere una rigenerazione degli organici della PA. Delle richieste formulate dall’ANCI l’unica che è stata accolta in Parlamento riguarda la verifica del rispetto del valore-soglia non sulla base del rendiconto dell’anno precedente a quello in cui si effettua l’assunzione, ma in base alla media degli ultimi tre rendiconti approvati.

L’ANCI ha posto al tavolo della Conferenza Stato-Città alcune ulteriori questioni concernenti i profili regolatori, che riguardano in particolare:

- **Misure migliorative per i piccoli Comuni.** L’ANCI ha richiesto che in sede

di prima applicazione del decreto venga consentito a TUTTI I COMUNI CON POPPOLAZIONE FINO A 5.000 ABITANTI di effettuare almeno una nuova assunzione, a prescindere dal rispetto dei parametri formali e dei vincoli posti alla spesa di personale.

- **Salvaguardia dei piani dei fabbisogni approvati dei Comuni al momento dell’emanazione del prossimo DM attuativo.** Non è infatti pensabile obbligare tutti gli Enti a rivedere i propri piani dei fabbisogni, bloccando le procedure avviate. Occorre anche tener conto che il triennio 2019-2021 è interessato dall’applicazione dell’accesso al **pensionamento anticipato con quota 100**, che avrà un impatto sensibile sugli uffici già a partire da agosto 2019 I Comuni potranno eventualmente adeguare i piani assunzionali in corso di esercizio alla disciplina migliorativa introdotta dal decreto. In alternativa è necessario prevedere un’entrata in vigore differita dei nuovi criteri di calcolo, in modo da non inficiare almeno i piani assunzionali per l’esercizio 2019.
- **Coordinamento normativo e disapplicazioni.** L’entrata in vigore della nuova disciplina rende necessario individuare le disposizioni di legge che sanciscono limitazioni puntuali alla spesa di personale che devono essere disapplicate dai Comuni, onde evitare un’ulteriore stratificazione normativa su una materia già estremamente complessa, che avrebbe un duplice effetto: tarare le assunzioni sul parametro finanziario più restrittivo e alimentare la disomogeneità interpretativa che già caratterizza questo delicato settore.
- **Definizione dei parametri abilitanti al superamento del regime del turnover.** In sede di decreto attuativo, nella determinazione dei valori-soglia si dovrà tener conto di eventuali voci di entrata e di spesa da neutralizzare in sede di determinazione del rapporto spesa/entrate, al fine di rendere comparabile il valore di riferimento di ciascun ente con il valore soglia individuato dal decreto (es.: tipologia e gradi di esternalizzazione dei servizi; finanziamento delle funzioni delegate da parte di altri livelli di governo, etc.). Ciò o attraverso un’individuazione puntuale delle voci da scorporare, o attraverso l’individuazione di un valori-soglia sufficientemente capienti da assorbire tale esigenza di neutralizzazione/normalizzazione.

2. **Graduatorie del personale educativo comunale**

In fase di conversione del D.L. n. 34/2019 è stata inoltre introdotta, su pressante richiesta dell'ANCI, **una norma fondamentale in materia di assunzione del personale educativo di Comuni**. La norma interviene in due direzioni:

- gli enti locali potranno procedere all'assunzione del personale educativo senza applicare il comma 361 della Legge di Bilancio 2019. Di conseguenza le graduatorie concorsuali per questa specifica categoria di personale, anche per i concorsi banditi a partire dal 2019 potranno prevedere idonei;
- viene ripristinata la possibilità di utilizzare le graduatorie concorsuali successive al 2010, oggetto di estensione temporale ad opera del comma 362 della Legge di Bilancio 2019.

3. **Sintesi degli ulteriori provvedimenti normativi in materia di personale del 2019**

Di seguito una sintesi delle ulteriori principali novità normative del 2019 in materia di personale e assunzioni, con indicazione degli interventi richiesti ed ottenuti dall'ANCI.

3.1 La legge di bilancio 2019 è intervenuta sulla materia delle graduatorie concorsuali. L'ANCI tempestivamente diramato una nota informativa ai Comuni, evidenziando che:

- la norma che prevede il rinvio al mese di novembre 2019 della decorrenza giuridica ed economica delle nuove assunzioni riguarda solo il personale statale e non quello degli enti locali;
- da gennaio 2019 tutti i Comuni e le Città Metropolitane applicano il turnover al 100%, superando il regime di contenimento vigente fino a tutto il 2018.

L'ANCI ha segnalato al Ministro per la Pubblica amministrazione le gravi difficoltà operative conseguenti alla nuova disciplina delle graduatorie di concorso, che non consentono di prevedere idonei nei concorsi banditi a partire dal 2019. Si tratta di una problematica particolarmente significativa per i

piccoli Comuni, nei quali l'avvicendamento tra personale collocato in quiescenza e nuove assunzioni è discontinuo nel corso del tempo, in considerazione degli organici ridotti.

3.2 La conversione del Decreto-legge n. 4/2019 (Quota 100 – Reddito di cittadinanza). Nella fase di conversione in legge del D.L. n. 4/2019 il Parlamento ha approvato alcuni importantissimi emendamenti governativi relativi alle assunzioni di personale. Si tratta delle misure, fortemente richieste dall'ANCI e necessarie per fronteggiare gli effetti della sperimentazione nel triennio 2019/2021 del pensionamento con “Quota 100”, (artt. 14-bis e 14-ter del Decreto-legge).

La novità più importante introdotta nel Decreto-legge è quella che consente, nel triennio 2019-2021, di effettuare le sostituzioni del personale che cessa dal servizio nel medesimo anno in cui si verificano le cessazioni: non sarà più necessario, come previsto dalla disciplina ordinaria, attendere l'anno successivo. Si tratta di una norma proposta dall'ANCI già nella discussione parlamentare sulla legge di Bilancio 2019.

Di conseguenza **nel piano delle assunzioni per il 2019 è possibile, in aggiunta al 100% della spesa per il personale cessato nell'anno 2018, inserire le sostituzioni del personale che cessa dal servizio nel medesimo 2019, per pensionamento ordinario o per adesione a Quota 100.** E' una misura molto importante per i Comuni di minori dimensioni demografiche, in quanto consente di programmare in anticipo la sostituzione del personale prossimo al pensionamento, avviando le procedure per la relativa sostituzione prima che intervenga il collocamento in quiescenza, e consentendo l'assunzione immediatamente dopo.

Un'altra novità riguarda la possibilità di recuperare le facoltà assunzionali non utilizzate nei cinque anni precedenti. Di conseguenza nel 2019 si potranno cumulare insieme i c.d. “resti” degli anni dal 2014 al 2018. Ricordiamo che la facoltà di recuperare le facoltà assunzionali residue del triennio precedente era stata chiesta e ottenuta dall'ANCI con il D.L. n. 113/2016, per superare alcuni orientamenti interpretativi restrittivi. Anche questa norma assume rilievo soprattutto per i comuni di minori dimensioni demografiche, in considerazione del limitato numero di dipendenti in servizio. Si ricorda che per gli Enti che non erano

soggetti al patto di stabilità interno (Comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti e Unioni) non è prevista una limitazione temporale per l'utilizzo dei resti assunzionali, per cui si può retroagire anche oltre il quinquennio (in applicazione dell'orientamento della Corte dei Conti, Sezioni riunite in sede di controllo, deliberazione n. 52/2010).

Con norma non derogabile dai contratti collettivi si prevede poi per i vincitori di concorso l'obbligo di permanenza nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni.

Sul fronte delle procedure di assunzione sono stati mitigati gli effetti della disciplina delle graduatorie concorsuali introdotta dalla legge di Bilancio 2019: l'art. 14-ter prevede infatti la possibilità di utilizzare le nuove graduatorie concorsuali non solo per l'assunzione dei vincitori di concorso, ma anche per le eventuali sostituzioni dei neoassunti che cesseranno anticipatamente dal servizio.

3.3 La conversione in legge del DL n. 135/2018 (D.L. Semplificazioni).

In fase di conversione del D.L. n. 135/2018 è stata introdotta (art. 11-bis, comma 2) la **possibilità di incrementare le risorse di bilancio destinate a finanziare la retribuzione di posizione e di risultato degli incaricati di posizione organizzativa**, anche in deroga ai limiti posti dalla legislazione vigente ai trattamenti accessori del personale pubblico. Tale misura ha accolto solo parzialmente una proposta formulata dall'ANCI già in sede di legge di Bilancio 2019, in quanto, nel testo approvato, è applicabile ai soli comuni privi di dirigenza, e alle sole posizioni organizzative già attribuite alla data di entrata in vigore del CCNL 21/5/2018.

In dettaglio si prevede che, fermo il rispetto dei limiti complessivi di legge alla spesa di personale, i comuni privi di posizioni dirigenziali possono incrementare, a valere sulle risorse assunzionali, gli importi delle retribuzioni di posizione e di risultato, in applicazione dell'art. 15 del CCNL 21/5/2018, e la quota di incremento non si computa ai fini del rispetto del limite ai trattamenti economici accessori posto dall'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017.

3.4 L'approvazione del Disegno di Legge "Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo"

E' stata recentemente pubblicata in Gazzetta Ufficiale, la Legge n. 56/2019, recante "Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo".

Questi gli ambiti tematici più rilevanti:

1. Istituzione di un nuovo organismo di controllo "collaborativo", denominato Nucleo della Concretezza.

Si prevede l'istituzione presso il Dipartimento della funzione pubblica di un Nucleo delle azioni concrete di miglioramento dell'efficienza amministrativa denominato Nucleo della Concretezza.

Questo nuovo organismo avrà la funzione di "assicurare la realizzazione delle misure che saranno individuate nel Piano triennale delle azioni concrete per l'efficienza delle pubbliche amministrazioni". Si tratta di un nuovo strumento di pianificazione centrale, introdotto dallo stesso DDL, che sarà approvato con decreto del Ministro per la PA, previa intesa in Conferenza Unificata.

L'organismo è pertanto definito con una connotazione collaborativa, tuttavia la procedimentalizzazione delle sue attività assume una caratterizzazione ispettiva.

Si prevede infatti che:

- collabora con l'ispettorato della Funzione Pubblica, che mantiene prerogative e competenze;
- effettua visite e sopralluoghi finalizzati a rilevare lo stato dell'attuazione delle disposizioni da parte delle PPAA, nonché le modalità di organizzazione e gestione dell'attività alla luce dei criteri di efficacia, efficienza ed economicità, potendo di conseguenza entrare nel merito di scelte di carattere organizzativo effettuate dalle amministrazioni nell'esercizio della discrezionalità riconosciuta dall'ordinamento;
- redige processo verbale dell'ispezione (che viene trasmesso al Prefetto), controdeducibile nel termine ristrettissimo di 3 giorni;
- impone misure correttive che devono essere adempiute entro termini perentori, sanzionati con responsabilità dirigenziale e disciplinare, con l'inserimento dell'Ente inadempiente in una Back list pubblica, e con la

segnalazione attraverso apposita relazione annuale alla Corte dei Conti, al Ministro per la PA e al Ministero dell'Interno;

- è azionabile dal Prefetto, in tal caso prende parte all'ispezione anche personale della Prefettura.

L'ANCI ha rappresentato il rischio di ridondanza di adempimenti e sovrapposizione di funzioni tra i vari soggetti preposti ai controlli esterni ed interni sugli Enti locali (funzioni ispettive del SIFIP del Ministero dell'economia e finanze; verifiche ispettive effettuate dall'ispettorato del Dipartimento della funzione pubblica; controlli delle sezioni regionali della Corte dei Conti su bilancio, rendiconto, funzionamento dei controlli interni, etc.; controlli sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni degli Enti in condizione di riequilibrio pluriennale o di dissesto, effettuati dalla Commissione per la stabilità finanziaria degli Enti locali, istituita presso il Ministero dell'Interno; controlli interni effettuati dagli OIV/Nuclei di valutazione; organi monocratici o collegiali di revisione contabile; competenze attribuite ai segretari comunali e provinciali dall'art. 97 TUEL - funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti).

2. Introduzione di nuove misure di contrasto dell'assenteismo;

Si prevede l'introduzione di sistemi di identificazione biometrica e di videosorveglianza in sostituzione dei diversi sistemi di rilevazione delle presenze attualmente in uso. Le modalità attuative saranno definite in un DPCM, oggetto di intesa in sede di Conferenza unificata. **L'ANCI ha evidenziato come l'acquisto e la messa in servizio di nuove dotazioni tecnologiche non possa avvenire senza un supporto finanziario da parte dello Stato.**

3. Modifica della disciplina del turn-over per il personale dell'amministrazione statale e semplificazione delle procedure di reclutamento.

La Legge introduce alcune disposizioni in materia di assunzioni di personale per le amministrazioni centrali.

Su richiesta dell'ANCI sono state introdotte anche alcune norme di semplificazione applicabili ai Comuni. In particolare:

- previsione per cui al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, nel triennio 2019-2021, le procedure concorsuali le conseguenti assunzioni possono essere effettuate senza il previo svolgimento delle procedure di mobilità "volontaria" per il personale proveniente da altre pubbliche amministrazioni;
- chiarificazione che non è necessario attivare la mobilità "obbligatoria" prima di avviare procedure selettive per il conferimento degli incarichi di cui all'art. 110 TUEL;
- possibilità di rinnovare (per una sola volta) il periodo di aspettativa del dirigente per lo svolgimento di attività lavorativa presso soggetti e organismi pubblici o privati.

3.5 Le misure in materia di accesso all'impiego nel DDL Delega per il miglioramento della PA

Il Ministro per la Pubblica amministrazione ha presentato al Parlamento un disegno di legge recante deleghe al governo per il miglioramento della Pubblica Amministrazione (al momento in cui si scrive: AS1122). Il provvedimento è stato sottoposto al parere della Conferenza Unificata del 17 gennaio u.s..

L'art. 2 del DDL delega prevede l'introduzione di misure relative all'accesso al pubblico impiego. Lo schema originario di DDL delega prevedeva l'estensione a tutti gli Enti locali dell'obbligo di reclutare dirigenti e figure professionali omogenee esclusivamente attraverso i **concorsi centralizzati gestiti da Funzione Pubblica tramite Formez-Ripam**. ANCI ha chiesto di disciplinare i concorsi centralizzati in termini non di obbligo ma di facoltà. Tale richiesta, nel testo presentato del Governo al Senato, **è stata accolta**.



Prot. 13/VSG/SD/MD-19

Roma, 4 febbraio 2019

Egregio Sottosegretario,

come sa, nelle more dell'espletamento del nuovo corso-concorso "CO.A 6", la situazione nei Comuni ci viene segnalata essere di grande difficoltà per la grave carenza di Segretari comunali di fascia C.

Già in fase di rilevazione dei fabbisogni per l'indizione del "CO.A 6", infatti, era emerso che su 1392 sedi vacanti, ben 965 riguardavano sedi inferiori a 3.000 abitanti e altre 324 sedi comprese tra 3.001 e 10.000 abitanti.

È di conseguenza evidente che i 224 nuovi Segretari che saranno immessi nella fascia iniziale solo al termine del corso-concorso, saranno comunque insufficienti a soddisfare le esigenze dei Piccoli Comuni.

Occorre inoltre considerare che quando si realizzeranno i corsi SPES e SEFA, si determinerà la progressione nelle fasce professionali superiori di molti segretari attualmente iscritti nelle fasce B e C, aggravando ulteriormente il problema.

È necessario ed urgente trovare soluzioni alternative ed immediatamente percorribili. Tali soluzioni vanno studiate sulla base dei dati e fabbisogni degli enti locali e crediamo sia necessario affrontare la questione in un incontro anche preliminare al Consiglio direttivo dell'Albo dei Segretari convocato per il prossimo 20 febbraio.

Le chiediamo, pertanto, di poterne discutere, prima di tale data in modo da poter rassicurare i Comuni, soprattutto piccoli, sulle possibili e celeri soluzioni della problematica.

In attesa di un cortese riscontro, La salutiamo cordialmente.

Piero Antonelli

Direttore Generale UPI

Veronica Nicotra

Segretario Generale ANCI

On. Carlo Sibilìa
Sottosegretario di Stato
Ministero dell'Interno

e p.c.
Pref. Elisabetta Belgiorno
Capo Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali
Ministero dell'Interno

Pref. Roberta Preziotti
Responsabile della gestione dell'Albo Nazionale dei Segretari comunali e provinciali



NOTA SULLE MODIFICHE AL CODICE DEI CONTRATTI

E' stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 140 del 17 giugno u.s., la legge 14 giugno 2019, n. 55, di conversione del Decreto-Legge 18 aprile 2019, n. 32 recante *“Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici”* - c.d. decreto *“Sblocca Cantieri”*.

La legge è entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla G.U.R.I, ossia, a decorrere ***dal 18 giugno 2019.***

Le disposizioni in essa contenute trovano, quindi, applicazione con riferimento alle procedure i cui bandi o avvisi siano pubblicati successivamente a tale data, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, non siano ancora stati trasmessi gli inviti a presentare offerta (art.1, comma 21).

Il provvedimento è suddiviso in tre capi:

- **Capo I** (artt. 1-5 septies) - Norme in materia di contratti pubblici, di accelerazione degli interventi infrastrutturali, e di rigenerazione urbana
- **Capo II** (artt. 6-20 bis) - Disposizioni relative agli eventi sismici della regione Molise e dell’area Etnea
- **Capo III** (artt. 21-30) - Disposizioni relative agli eventi sismici dell’Abruzzo nell’anno 2009, del Nord e del Centro Italia negli anni 2012, 2016 e 2017 e nei comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno dell’isola di Ischia nel 2017.

Si riportano di seguito i principali contenuti d’interesse del Capo I recante **“Modifiche al Codice dei contratti pubblici”**.

REGOLAMENTO UNICO DI ATTUAZIONE - Si dispone il ritorno al Regolamento Unico per la disciplina della fase di esecuzione, di attuazione e integrazione del Codice. Il Regolamento dovrà essere approvato entro 180 giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge, su proposta del MIT e di concerto con il MEF, e sentita la Conferenza Stato Regioni.

Dovrà contenere disposizioni di esecuzione, attuazione e integrazione del Codice, le linee guida e i decreti già adottati in attuazione delle previgenti disposizioni di cui agli articoli 24, comma 2, *(requisiti dei progettisti)* articolo 31, comma 5, *(compiti del*

RUP) articolo 36, comma 7, (procedure sotto soglia UE) articolo 89, comma 11, (elenco categorie SIOS) articolo 111, commi 1 e 2, (verifica di conformità e di collaudo) articolo 146, comma 4, articolo 147, commi 1 e 2, e articolo 150, comma 2 (qualificazione, progettazione e collaudo nel settore beni culturali).

Tali provvedimenti, nell'attesa che venga adottato il nuovo regolamento, rimarranno transitoriamente in vigore a condizione che siano compatibili con il Codice – e quindi con le modifiche ad esso apportate dal provvedimento in commento - e con le procedure di infrazione aperte dalla Commissione Europea, in tema di pagamenti della P.A. (n. 2017/2090) e per violazione delle direttive UE 23/24/25 del 2014, in materia di contratti pubblici (n. 2018/2273).

Al solo fine dell'archiviazione delle suddette procedure, viene consentito al MIT e all'ANAC di modificare i provvedimenti già adottati in materia.

Il regolamento recherà, in particolare, disposizioni nelle seguenti materie:

- a) *nomina, ruolo e compiti del responsabile del procedimento;*
- b) *progettazione di lavori, servizi e forniture, e verifica del progetto;*
- c) *sistema di qualificazione e requisiti degli esecutori di lavori e dei contraenti generali;*
- d) *procedure di affidamento e realizzazione dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie;*
- e) *direzione dei lavori e dell'esecuzione;*
- f) *esecuzione dei contratti di lavori, servizi e forniture, contabilità, sospensioni e penali;*
- g) *collaudo e verifica di conformità;*
- h) *affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria e relativi requisiti degli operatori economici;*
- i) *lavori riguardanti i beni culturali.*

A decorrere dalla data di entrata in vigore del Regolamento cessano di avere efficacia le linee guida cd. "non vincolanti" di cui all'articolo 213, comma 2, vertenti sulle materie sopra elencate nonché quelle che comunque siano in contrasto con le disposizioni recate dal regolamento.

Tale modifica comporta il superamento del sistema della "soft law", con il ritorno ad un Regolamento Attuativo Generale. Si tratta di una previsione in linea con quanto auspicato da Anci, che ha sempre evidenziato l'esigenza di restituire certezza alla disciplina attuativa del Codice, ripristinando una fonte regolamentare unica e cogente, a beneficio di tutti gli operatori del settore (imprese e amministrazioni) e di rafforzare invece il potere di controllo e vigilanza di ANAC, in funzione soprattutto deflattiva del contenzioso.

LIVELLI DI PROGETTAZIONE - Con le modifiche approvate al Senato è stata introdotta una fase transitoria per l'applicazione, **fino al 31 dicembre 2020**, di una disciplina semplificata per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria finalizzata a consentirne l'affidamento sulla base del progetto definitivo e l'esecuzione, a prescindere dall'avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo.

Fino al 31 dicembre 2020 dunque, per i contratti di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ad esclusione degli interventi di manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti, è possibile:

- provvedere all'affidamento, nel rispetto delle procedure di scelta del contraente previste dal Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016), sulla base del progetto definitivo costituito almeno da una relazione generale, dall'elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste, dal computo metrico-estimativo, dal piano di sicurezza e di coordinamento con l'individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso;
- provvedere all'esecuzione dei lavori a prescindere dall'avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo.

Viene disciplinata la fase di elaborazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica. Si prevede che il suddetto progetto di fattibilità tecnica ed economica sia obbligatoriamente preceduto dal documento di fattibilità delle alternative progettuali solo per i lavori pubblici "sopra soglia" (cioè di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza europea). Per i lavori "sotto soglia" invece l'elaborazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali sarà effettuata solo eventualmente su richiesta della stazione appaltante.

CONCESSIONI DI LAVORI PUBBLICI - Gli affidatari di incarichi di progettazione per progetti posti a base di gara possono essere affidatari delle concessioni di lavori pubblici a condizione che il concedente adotti misure adeguate per garantire che la concorrenza non sia falsata dalla loro partecipazione.

SOGLIE DI RILEVANZA COMUNITARIA E METODI DI CALCOLO DEL VALORE STIMATO DEGLI APPALTI - Negli appalti divisi in lotti viene previsto l'obbligo di computare il valore complessivo dei lotti – e non quello del singolo lotto – per stabilire le procedure di gara da seguire (se sopra o sotto soglia) anche qualora i singoli lotti non vengano aggiudicati "contemporaneamente". **L'anticipazione del prezzo d'appalto del 20%, viene estesa anche ai servizi e alle forniture, mentre precedentemente era prevista solo per i lavori pubblici (modifica del comma 18 dell'articolo 35).**

APPALTI SOTTOSOGLIA – Le modifiche degli appalti sottosoglia rappresentano senz'altro una delle più importanti novità dell'intervento normativo. Grazie alle proposte emendative dell'ANCI è stata reintrodotta al Senato, la cd. procedura negoziata aggravata per gli appalti di lavori fino ad 1.000.000 di euro.

In particolare la nuova disciplina prevede che:

- **Per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'art. 35 per le forniture e i servizi,** è previsto l'affidamento diretto, previa valutazione di tre preventivi ove esistenti per i lavori, e, per i servizi e forniture, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o

tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti;

- **per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro** si applicherà **la procedura negoziata previa consultazione di almeno 10 operatori economici** nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici;
- **per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro** si applicherà **la procedura negoziata previa consultazione di almeno 15 operatori economici** nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici;
- **per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro** e fino alle soglie di cui all'articolo 35, si procede mediante ricorso alle procedure di cui all'articolo 60, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 97, comma 8.

Rimane abrogata la disposizione di cui al comma 912 della legge di bilancio per il 2019.

Si riporta di seguito la tabella riassuntiva per gli appalti di lavori sotto soglia.

Importo dei lavori	Disciplina previgente	Nuova disciplina prevista dal ddl di conversione
0 [...] 39.999,99	affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o in amm.ne diretta	affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o in amm.ne diretta
40.000 [...] 149.999,99	procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno 10 operatori economici	affidamento diretto previa valutazione di 3 preventivi, ove esistenti
150.000 [...] 349.999,99		procedura negoziata senza bando di gara e previa consultazione, ove esistenti, di almeno 10 operatori economici
350.000 [...] 999.999,99		procedura negoziata senza bando di gara e previa consultazione, ove esistenti, di almeno 15 operatori economici

1 milione [...]	procedure ordinarie (fermo restando quanto previsto dall'art. 95, co. 4, lettera a), del Codice)	procedura aperta (salvo quanto previsto dall'art. 97, comma 8, del Codice)
Fino alla soglia		

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO - Il criterio del “**minor prezzo**” diventa alternativa sempre percorribile in luogo dell’offerta economicamente più vantaggiosa per l’aggiudicazione dei contratti “sottosoglia”. Nel caso di utilizzo di tale criterio vi è l’obbligo di applicare l’esclusione automatica delle offerte anomale, laddove l’appalto non presenti carattere transfrontaliero ed il numero delle offerte non sia inferiore a 10.

Per quanto attiene, agli appalti sopra soglia, quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, resta l’unico criterio di aggiudicazione a disposizione della stazione appaltante.

Viene inoltre previsto il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa oltre che nei casi già previsti anche per i contratti di servizi e le forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo.

Nel passaggio del testo al Senato è stato reintrodotta il tetto del 30% per il punteggio economico nell’offerta economicamente più vantaggiosa.

AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE O ESECUZIONE DEI LAVORI - Per gli anni 2019 e 2020 i soggetti attuatori di opere per le quali deve essere realizzata la progettazione possono avviare le relative procedure di affidamento anche in caso di disponibilità di finanziamenti limitati alle sole attività di progettazione. Essi possono procedere all’affidamento della progettazione o dell’esecuzione dei lavori nelle more dell’erogazione delle risorse assegnate e finalizzate a seguito di provvedimento legislativo e amministrativo. Pur apprezzando le buone intenzioni del legislatore, al fine di evitare responsabilità amministrativo – contabili, la norma necessiterà di un’interpretazione circa l’esatto confine applicativo della stessa.

ACQUISTI DEI COMUNI NON CAPOLUOGO SENZA OBBLIGO DI AGGREGAZIONE – Viene **sospeso fino al 31 dicembre 2020** l’obbligo, per i Comuni non capoluogo, di procedere tramite centrali di committenza, **unioni di comuni o stazioni uniche appaltanti (ex art. 37 comma 4)**. La norma consente a tutti i Comuni non capoluogo di operare in modo autonomo anche per acquisizioni di lavori, servizi e forniture, di importi superiori alla soglia già prevista dai commi 1 e 2 dello stesso articolo 37.

La norma va incontro alle esigenze più volte espresse dai Piccoli Comuni di maggiore flessibilità ed autonomia nella scelta del ricorso alle CUC e/o stazioni uniche appaltanti per gli acquisti di lavori, servizi e forniture.

APPALTO INTEGRATO - **Viene sospeso il divieto dell’appalto integrato fino al 31 dicembre 2020**. Oltre tale data parrebbe non più possibile indire o comunque espletare procedure che prevedano l’appalto integrato. La deroga al divieto è più

limitante rispetto a quella del testo originario del dl 32/2019 poiché prevedendo la deroga” per le opere i cui progetti definitivi siano approvati dall’organo competente entro il 31 dicembre 2020, con pubblicazione del bando entro i successivi dodici mesi” determinava una situazione per cui approvato entro il 31 dicembre il progetto definitivo, la procedura poteva essere indetta nei successivi 12 mesi.

PROGETTAZIONE APPALTO INTEGRATO – Si inserisce una nuova previsione in base alla quale i requisiti minimi per lo svolgimento della progettazione oggetto del contratto sono previsti nei documenti di gara nel rispetto del codice e del nuovo regolamento di attuazione. Detti requisiti sono posseduti dalle imprese attestata per prestazioni di sola costruzione attraverso un progettista raggruppato o indicato in sede di offerta, in grado di dimostrarli, scelto tra i soggetti previsti come operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria.

Si stabilisce che le imprese attestata per prestazioni di progettazione e costruzione documentino invece i requisiti per lo svolgimento della progettazione esecutiva laddove i predetti requisiti non siano dimostrati dal proprio staff di progettazione.

Inoltre, viene inserito nell'articolo oggetto di novella un nuovo comma 1-quater, in base al quale nei casi in cui l'operatore economico si avvalga di uno o più soggetti qualificati alla realizzazione del progetto, la stazione appaltante indica nei documenti di gara le modalità per la corresponsione direttamente al progettista della quota del compenso.

COMMISSARI DI GARA – Viene sospeso fino al **31 dicembre 2020** l’obbligo di scegliere i **commissari di gara** tra gli esperti iscritti all’albo istituito presso l’ANAC. Viene precisato che resta fermo l’obbligo di individuare i commissari secondo le regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante.

MOTIVI DI ESCLUSIONE - Con le modifiche introdotte al comma 1 dell’articolo 80 del Codice dei contratti pubblici tra i motivi di esclusione dalle gare è eliminata la parte che prevedeva l'esclusione in caso di condanna riferita ad un subappaltatore.

ATTESTAZIONE SOA - Con le modifiche introdotte all’articolo 84, comma 4, lettera b) del Codice dei contratti pubblici, per l'attestazione del possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e tecniche e professionali, il periodo di attività documentabile è quello relativo **ai quindici anni antecedenti** la data di sottoscrizione del contratto con la SOA per il conseguimento della qualificazione.

SUBAPPALTO – Nelle more di una rivisitazione complessiva del Codice **e fino al 31 dicembre 2020**, è sospesa l'applicazione :

- del **comma 6 dell'articolo 105** del Codice ossia dell’obbligo di indicare la terna di subappaltatori in sede di gara.

- del **comma 2 dell'articolo 174** del Codice, il quale prevede che gli operatori economici indichino in sede di offerta le parti del contratto di concessione che intendono subappaltare a terzi.

E’ previsto inoltre che il subappalto debba essere indicato dalle stazioni appaltanti nel bando di gara e non può superare la quota del **40%** dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture.

DIFFERIMENTO DISCIPLINA AFFIDAMENTO CONCESSIONARI - La norma differisce **al 31 dicembre 2020** il termine a decorrere dal quale scatta l'obbligo, per i titolari di concessioni già in essere alla data di entrata in vigore del Codice (cioè alla data del 19 aprile 2016), di affidare mediante procedure ad evidenza pubblica una quota pari all'80% dei contratti di lavori, servizi e forniture (60% nel caso dei concessionari autostradali).




SEMPLIFICAZIONI

PROPOSTA ANCI LIBERIAMO I SINDACI

#LIBERIAMOISINDACI

Più autonomia per i sindaci, più collaborazione con lo Stato





#LIBERIAMOISINDACI

Una proposta di legge di
iniziativa dei sindaci

#Liberiamoisindaci I punti

1. UGUALI COME
GLI ALTRI - A
CIASCUNO IL
SUO

2. BUONA LA
PRIMA,
BUROCRAZIA
ZERO

3. REGOLE
SEMPLICI PER
AMMINISTRARE

4. VITA SEMPLICE
PER I PICCOLI
COMUNI

5. ABOLIAMO
TETTI DI SPESA
ANACRONISTICI

6. SEMPLIFICAZIONE
IN MATERIA DI
ENTRATE E
RISCOSSIONE


#LIBERIAMOISINDACI: I PUNTI

1. UGUALI COME GLI ALTRI - A CIASCUNO IL SUO

Eliminiamo l'anacronistica **ineleggibilità** tra Sindaco di Comune con popolazione superiore a 20.000 abitanti e Parlamentare

Diamo anche ai Sindaci e amministratori locali, liberi professionisti, il diritto agli oneri previdenziali per la durata del mandato

Rafforziamo il principio della responsabilità esclusiva dei dirigenti per la gestione dell'azione amministrativa




#LIBERIAMOISINDACI: I PUNTI

1. UGUALI COME GLI ALTRI - A CIASCUNO IL SUO

Esistono ancora
norme e obblighi
che non
rispondono al
ruolo dei sindaci

- Si ha così il **paradosso** che il Sindaco non riesce ad occuparsi di cose davvero importanti per la Comunità per doversi occupare di altro



#LIBERIAMOISINDACI: I PUNTI

1. UGUALI COME GLI ALTRI - A CIASCUNO IL SUO

Perché il sindaco deve firmare l'autorizzazione al TSO?
Non basta la decisione del Medico competente?

Perché il sindaco deve disporre il **sequestro di merci avariate**?

Perché il sindaco deve fare le **ordinanze di polizia veterinaria**?


Perché il Sindaco deve occuparsi dell'**anagrafe canina**?

#LIBERIAMOISINDACI: I PUNTI

2. BUONA LA PRIMA, BUROCRAZIA ZERO

E' stato stimato che i Comuni sono obbligati a pubblicare almeno 44 dati che già sono presenti nelle banche dati di altre Amministrazioni.

Ogni Comune oggi è obbligato a trasmettere le stesse informazioni e comunicazioni a più Pubbliche Amministrazioni (tra 100 e 150 e spesso in formati e tempi diversi)




#LIBERIAMOISINDACI: I PUNTI

2. BUONA LA PRIMA, BUROCRAZIA ZERO

Consentiamo ai Comuni l'accesso gratuito a tutte le banche dati delle Pubbliche Amministrazioni

Aboliamo la possibilità per le Pubbliche Amministrazioni di richiedere ai Comuni dati e informazioni già contenuti nella BDPA (Banca Dati Pubblica Amministrazione)

Aboliamo alcuni adempimenti contabili ormai superflui e superati da norme successive (es. trasmissione al MEF dati imposta comunale pubblicità e pubbliche affissioni)



#LIBERIAMOISINDACI: I PUNTI

3. REGOLE SEMPLICI PER AMMINISTRARE

Non è possibile che per poter assumere
occorrano circa **16**
adempimenti preventivi
e verifiche finanziarie

- Non è possibile che per approvare il bilancio di previsione occorrano oggi circa **50**
verifiche e
adempimenti
contabili

#LIBERIAMOISINDACI: I PUNTI

3. REGOLE SEMPLICI PER AMMINISTRARE


Aboliamo doppi passaggi in giunta e consiglio delle stesse materie (ad esempio i debiti fuori bilancio e l'organizzazione degli uffici e servizi)

#LIBERIAMOISINDACI: I PUNTI

4. VITA SEMPLICE PER I PICCOLI COMUNI

I piccoli comuni non possono avere le stesse regole di un Comune con un MILIONE di abitanti!

- Riforma ordinamentale dei Piccoli Comuni non più rinviabile: rilanciamo l'associazionismo volontario dal basso



#LIBERIAMOISINDACI: I PUNTI

4. VITA SEMPLICE PER I PICCOLI COMUNI

Semplifichiamo le comunicazioni contabili (eliminiamo il DUP)

Aboliamo il vincolo di mandato per i Comuni fino a 5.000 abitanti

Eliminiamo il criterio del rispetto del 24% della media delle entrate correnti per le assunzioni di personale

#LIBERIAMOISINDACI: I PUNTI

5. ABOLIAMO TETTI DI SPESA ANACRONISTICI

Semplifichiamo

- Individuiamo un unico criterio per il contenimento della **spesa di personale** e poi abroghiamo tutti i vincoli e i tetti vigenti in materia

Abroghiamo

- Le riforme necessitano di personale adeguatamente **FORMATO** per attuarle: **IL TETTO DEL 50% DELLA SPESA 2009 VA ABROGATO**

Snelliamo


- Le procedure riguardanti acquisto, vendita, manutenzione, censimento di immobili pubblici **HANNO REGOLE FARRAGINOSE DA ABROGARE**

#LIBERIAMOISINDACI: I PUNTI

6. SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI ENTRATE E RISCOSSIONE

Semplifichiamo le norme che riguardano le modalità e le procedure delle riscossioni da parte dei Comuni

- Stabiliamo che alcune entrate spettanti ai Comuni non siano più aleatorie e discontinue



#LIBERIAMOISINDACI: I PUNTI

6. SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI ENTRATE E RISCOSSIONE


Semplificazioni in materia di imposta di registro

Semplificazioni in materia di riscossione Tari

Facoltà di regolamentazione dell'IMU da parte dei comuni

Certezza dei riversamenti ai comuni dell'addizionale sui diritti aeroportuali

Semplificazione della destinazione dei proventi delle multe stradali lasciando maggiore discrezionalità ai Comuni



#LIBERIAMOISINDACI

Hanno sottoscritto la proposta
tutti i Sindaci dei Comuni
capoluogo e più di 2000 sindaci
di città medio-piccole



GESTIONI ASSOCIATE

PROPOSTA ANCI DI RIORDINO GESTIONI ASSOCIATE

LINEE GUIDA (BOZZA) DELLA CONFERENZA STATO-CITTÀ



TAVOLO TECNICO POLITICO DI CONFERENZA STATO - CITTA'

PROPOSTA ANCI DI REVISIONE GESTIONI ASSOCIATE OBBLIGATORIE

A seguito dei lavori del tavolo tecnico politico istituito in sede di Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali, riunitosi in data 10 gennaio us, tenuto conto delle convergenze verificate su alcune linee di indirizzo, si evidenzia quanto segue:

- 1) **Superare l'obbligo delle gestioni associate** delle funzioni da parte dei Comuni, così come derivante dall'impianto del dl 78/2010, **ad eccezione di alcune funzioni** che richiedono necessariamente forme di cooperazione per un loro esercizio adeguato nell'interesse delle comunità, quali le funzioni di pianificazione di **protezione civile** e di coordinamento dei primi soccorsi, così come quelle relative alla progettazione e gestione del sistema locale dei **servizi sociali** ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini;
- 2) Devono essere conseguentemente **rimossi**: a) i **limiti demografici** concernenti l'obbligatorietà delle gestioni associate per i Comuni fino a 5.000 abitanti o 3.000 se montani, b) i limiti demografici minimi prefissati in 10.000 abitanti per tutto il territorio nazionale da raggiungere in Convenzione o in Unione;
- 3) Ad uno schema basato su soglie demografiche occorre sostituire quello della individuazione di ambiti territoriali, all'interno dei quali **progettare e accompagnare la costruzione di gestioni associate** in grado di garantire nel modo più adeguato l'esercizio delle funzioni comunali;
- 4) La nuova normativa dovrà essere ispirata ai **principi di differenziazione e di adeguatezza**, considerando dovutamente le specifiche ed eterogenee realtà locali, **nel rispetto dell'autonomia** dei Comuni nel decidere insieme come e quali funzioni gestire in forma associata. L'obiettivo di sistema da perseguire è quello della adeguatezza nella gestione delle funzioni fondamentali, al fine di un accesso da parte dei cittadini su tutto il territorio nazionale a servizi che, in quantità e qualità, garantiscano al meglio i diritti essenziali con benefici anche per il sistema economico locale;

- 5) All'interno degli ambiti territoriali i programmi di gestione associata dovranno prevedere la loro organizzazione mediante l'utilizzo di forme e modalità associative quali le **Unioni di Comuni** e le **Convenzioni** di cui, rispettivamente agli articoli 32 e 30 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, oltre ai **Consorzi** ex art. 31 del Tuel **per quanto riguarda la gestione associata dei servizi sociali** in ottemperanza di quanto previsto dall'art.1, comma 456, legge 11 dicembre 2016, n. 232. Gli eventuali processi di fusione dovranno svolgersi all'interno del medesimo ambito;
- 6) Su proposta dei Sindaci interessati, la **Conferenza metropolitana o l'Assemblea dei Sindaci della Provincia**, conseguentemente all'attuale disciplina di elezione di secondo livello dei loro organi, adottano, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un Piano quinquennale per l'individuazione di ambiti adeguati ed omogenei per la gestione delle funzioni fondamentali. All'interno di tali ambiti, con strumenti e con modalità definiti nel Piano, sono sviluppati e incentivati processi di gestione associata. Sul Piano è sentita la Regione, che esprime un parere con osservazioni ed eventuali proposte di modifica entro novanta giorni, decorsi i quali senza che la Regione si sia pronunciata, il parere si intende favorevole. Entro sessanta giorni dalla trasmissione del parere della Regione o dalla sua mancata trasmissione nel termine previsto, la Conferenza metropolitana o l'Assemblea dei Sindaci procede all'approvazione definitiva del Piano, motivando le eventuali decisioni difformi dal parere regionale. Sono fatte salve diverse modalità di individuazione e di delimitazione di ambiti aventi le stesse finalità e caratteristiche eventualmente già istituiti. Nel caso in cui la Conferenza metropolitana o l'Assemblea dei Sindaci non abbiano adottato il Piano entro un tempo predeterminato in relazione all'entrata in vigore della nuova normativa, il Prefetto potrà assegnare un ulteriore termine entro il quale provvedere prima dell'attivazione del potere sostitutivo dello Stato; trascorso tale termine le procedure per la definizione del Piano sono attivate tramite le Conferenze provinciali permanenti convocate dai Prefetti in accordo con le rappresentanze territoriali dell'ANCI;
- 7) Per quanto riguarda il **sistema di incentivazione finanziaria** dei processi associativi, oltre ad una più adeguata dotazione dei contributi statali per l'Associazionismo, dovranno essere privilegiati criteri di premialità per i Comuni che costituiscano forme associative più strutturate e che garantiscano stabilità temporale (Unioni di Comuni) ed è effettuato tenendo conto in modo proporzionale del numero e della tipologia di funzioni e servizi, del numero di Comuni e della dimensione demografica raggiunta dalla forma associativa, come già regolamentato dal decreto ministeriale del 1° settembre 2000, n. 318 e s.m.i. e secondo le modalità previste dall'Intesa di Conferenza Unificata sancita

con atto n. 936 del 1° marzo 2006 che consente la gestione regionale dei fondi statali qualora ne ricorrano le condizioni. Dovranno, inoltre, essere previste maggiorazioni per l'incentivo di alcune tipologie di servizi e funzioni e premialità anche in relazione all'anzianità di funzionamento dell'Unione di Comuni;

- 8) Oltre agli incentivi finanziari di parte corrente, le normative statali e regionali dovranno accompagnare i programmi di gestione associata prevedendo priorità e riserve nell'accesso al finanziamento degli investimenti, e adeguato sostegno alla formazione e riqualificazione del personale, facilitando anche forme di reciproco avvalimento del personale stesso;
- 9) Occorre **evitare effetti di penalizzazione** dei Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti che attuino processi di gestione associata o di fusione. Le agevolazioni di maggior favore riconosciute ad esempio ai piccoli Comuni nella legge 158/2017 non dovranno venire meno per gli stessi Enti in caso di loro appartenenza ad una delle forme associative suddette o in caso di fusione; contrariamente, ciò costituirebbe un evidente disincentivo all'Associazionismo;
- 10) Al fine di monitorare e di sostenere l'evoluzione dei processi associativi, di individuare le criticità e di verificare la coerenza della produzione normativa e delle attività amministrative dello Stato e delle Regioni, anche al fine di proporre eventuali interventi normativi e amministrativi, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è istituito un **Osservatorio sulle Gestioni Associate**, con la partecipazione dei rappresentanti delle Regioni e delle Autonomie locali. L'Osservatorio relaziona alla sede di concertazione tra Stato, Regioni ed Autonomie locali, alle Camere e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri sullo stato delle gestioni associate e di attuazione delle relative normative;
- 11) Infine, in particolare in questo contesto, si pone la necessità di affrontare e **superare i limiti di mandato previsti per i Sindaci**. Proprio per agevolare l'avvio nonché per consentire una maggiore stabilizzazione ed entrata a regime dei processi associativi è quanto mai opportuno prevedere l'abolizione dei vincoli di mandato per i Comuni fino a 5.000 abitanti e consentire un terzo mandato per i Comuni fino a 15.000 abitanti.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

Tavolo tecnico-politico per la redazione di linee guida finalizzate all'avvio di un percorso di revisione organica della disciplina in materia di ordinamento delle Province e delle Città metropolitane, al superamento dell'obbligo di gestione associata delle funzioni e alla semplificazione degli oneri amministrativi e contabili a carico dei Comuni, soprattutto di piccole dimensioni.

LINEE GUIDA IN MATERIA DI SUPERAMENTO DELL'OBBLIGO DI GESTIONE ASSOCIATA DELLE FUNZIONI DA PARTE DEI COMUNI

Premessa

L'attuale quadro normativo e finanziario di riferimento, ampliando il sistema delle competenze e delle responsabilità a carico dei Comuni, impone una ridefinizione degli strumenti per la gestione associata delle funzioni.

In particolare, si rende necessario il superamento dell'obbligatorietà della gestione associata, del criterio dei limiti e delle soglie demografiche a favore di percorsi e di processi condivisi tra gli Enti locali, in un'ottica di valorizzazione dell'autonomia dei Comuni.

L'obbligo di gestione associata delle funzioni fondamentali imposto per legge ai piccoli comuni non ha avuto i riscontri attesi, poiché problematiche di carattere procedurale e l'assenza di una adeguata progettualità hanno favorito il proliferare di un associazionismo comunale "a macchia di leopardo" sul territorio nazionale, con contesti geografici più o meno inclini alla collaborazione interistituzionale.

L'associazionismo comunale ha, però, bisogno di un'efficace pianificazione, alla quale devono poter partecipare tutti i livelli di governo coinvolti, volta alla realizzazione di formule organizzative "a geometria variabile".

Deve essere programmato con certezza l'impiego di risorse umane, finanziarie e strumentali. Il sistema deve prevedere tanto forme di incentivazione dei modelli di collaborazione intercomunale, quanto meccanismi di penalizzazione per quegli enti che non rispettano gli impegni assunti.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

Modalità di realizzazione dell'associazionismo volontario

1. *Superamento dell'obbligo di esercizio associato delle funzioni fondamentali dei Comuni.* È necessario modificare l'impianto normativo dell'art. 14, commi 25 e ss. del decreto-legge n. 78/2010, che prevede l'obbligo di gestione associata delle funzioni fondamentali per i piccoli Comuni, eliminando l'obbligatorietà della gestione associata.
2. *Eccezioni e deroghe al superamento dell'obbligo di esercizio associato delle funzioni fondamentali dei Comuni.* Va mantenuto l'obbligo di esercizio associato della pianificazione degli interventi di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi e della progettazione e gestione locale dei servizi sociali, la cui disciplina è già compiutamente definita in normative di settore, unitamente alla delimitazione degli ambiti territoriali ottimali.
3. *Rimozione di limiti demografici minimi dei Comuni che si associano e delle diverse forme associative.* È necessario rimuovere le soglie demografiche dei Comuni che possono associarsi, al fine di consentire maggiore sinergia tra i Comuni medio/piccoli e quelli più grandi. Sono i contesti economico-sociale, culturale e territoriale che devono essere assunti quali parametri per consentire la realizzazione di collaborazioni istituzionali realmente improntate alle necessità degli enti locali che decidono di aderirvi. Bisogna, altresì, eliminare le soglie demografiche minime per la costituzione di enti associativi (ad es., unioni e consorzi) e per la sottoscrizione di convenzioni.
4. *Possibilità di esplicitare la gestione associata di "singoli interventi" all'interno delle funzioni fondamentali come individuate dall'articolo 14 del d.l. n. 78/2010.* Invero, le singole funzioni fondamentali contengono al proprio interno una serie di attività/servizi che non sempre il Comune intende svolgere in forma associata. Si pensi a tutte le attività che fanno capo, ad esempio, alla funzione fondamentale "organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo" e alla varietà dei servizi pubblici gestiti dai Comuni nell'ambito della funzione fondamentale "organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale". Potrà



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

essere gestita in forma associata anche solo una “parte” dei servizi e delle attività che fanno capo ad una funzione fondamentale, purché venga garantita la gestione unitaria di tali servizi e/o attività. È comunque privilegiata la gestione associata dell’intera funzione fondamentale.

5. *Gli attori della gestione associata.* Le Assemblee dei sindaci o le Conferenze metropolitane, su proposta dei sindaci interessati, definiscono un piano pluriennale (di durata almeno triennale) per l’individuazione degli ambiti territoriali ottimali e delle modalità per lo svolgimento dell’esercizio associato delle funzioni comunali, sentite le Regioni, che esprimono pareri e osservazioni. Per ogni ambito territoriale di riferimento, il piano dovrà individuare: le funzioni comunali o le singole attività e servizi ad esse riconducibili, da gestire in forma associata; le forme associative e la loro durata minima; il fabbisogno di personale e di risorse finanziarie e strumentali; il sistema d’incentivi e di disincentivi definiti dallo Stato, che le Regioni hanno la possibilità di integrare. I singoli Comuni, nel rispetto del piano approvato, dovranno procedere alla realizzazione delle forme associative, con le modalità e la durata previste nel piano medesimo. Nella definizione delle funzioni o solo di parte dei servizi e/o delle attività ad esse riconducibili, da svolgere in forma associata, va tenuto conto di quelle sotto-funzioni per le quali la normativa di settore già prevede l’esercizio associato e la definizione degli ambiti territoriali ottimali. L’obiettivo è quello di realizzare una gestione più razionale dei servizi erogati dai Comuni e migliorarli in termini di quantità e soprattutto di qualità. Ciò potrebbe consentire, in molti casi, la realizzazione di economie di scala, anche nella prospettiva di incentivare percorsi di fusione tra i comuni associati.
6. *Esercizio del potere sostitutivo da parte di Stato e Regioni.* Nel caso in cui l’Assemblea dei Sindaci o la Conferenza metropolitana non adottino il piano, o non lo facciano nei tempi stabiliti, il Prefetto provvederà a diffidare tali organi all’adozione del piano entro un determinato termine, scaduto il quale interverrà il potere sostitutivo della Regione. Nel caso, invece, siano i singoli Comuni a non rispettare i contenuti del piano, sarà il Prefetto a diffidare gli stessi alla realizzazione del piano entro un determinato termine, scaduto il quale provvederà direttamente ad esercitare il potere sostitutivo nei confronti dei Comuni inadempienti.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

7. *Incentivi e disincentivi della gestione associata delle funzioni.* Il legislatore nazionale dovrà disciplinare l'incentivazione dell'esercizio associato delle funzioni comunali, secondo criteri di premialità riferiti a parametri quali: la tipologia e la stabilità temporale della forma associativa; il numero e il tipo di funzioni e servizi svolti in forma associata; il numero dei comuni aderenti; la dimensione demografica raggiunta dalla forma associativa. Al venir meno degli impegni associativi assunti dai Comuni interessati, dovranno essere previste adeguate forme di penalizzazione. Sarà pertanto necessario riformare altresì le procedure che disciplinano l'erogazione dei contributi statali all'associazionismo comunale, prevedendo anche ipotesi di revoca. Le singole Regioni continueranno ad intervenire, prevedendo forme integrative di incentivi. Alle forme associative dovrà essere, inoltre, garantito l'accesso al finanziamento degli investimenti previsti dalla normativa vigente e dovrà essere adeguatamente sostenuta la formazione e la riqualificazione del personale da impiegare in tali forme associative, unitamente alla facilitazione dell'avvalimento del personale medesimo dai comuni interessati. Occorre evitare, inoltre, eventuali effetti di penalizzazione dei piccoli comuni che si associano o danno corso ad una fusione, laddove ciò dovesse far venir meno le agevolazioni ad essi riconosciute come enti singoli secondo le rispettive normative di riferimento.
8. *Monitoraggio delle forme associative.* Al fine di monitorare e sostenere l'evoluzione dei processi associativi, nell'ambito della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sarà istituito un Osservatorio, che si riunirà almeno due volte l'anno, per monitorare e verificare la coerenza delle forme associative costituite ed eventuali criticità riscontrate, anche grazie alle segnalazioni delle Province e delle Città metropolitane.
9. *Regioni a statuto speciale e Province autonome.* Le disposizioni attuative delle presenti linee guida costituiranno normativa di principio per le Regioni a statuto speciale e per le Province autonome di Trento e Bolzano.



Presidenza del Consiglio dei Ministri


Conferenza Stato-città ed autonomie locali





Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali





INNOVAZIONE TECNOLOGICA

**NOTA: INFRASTRUTTURE DIGITALI PER I
PICCOLI COMUNI**

**AVVISO AUTORITÀ PER LE GARANZIE
NELLE COMUNICAZIONI - CHIARIMENTI
IN MERITO ALLA COPERTURA 5G DEI 120
COMUNI IN DIGITAL DIVIDE DI CUI ALLA
DELIBERA N.231/18/CONS.**



Infrastrutture digitali per i piccoli Comuni

La Strategia italiana per la banda ultralarga è il piano nazionale, attualmente in fase di piena attuazione, che ha l'obiettivo di rendere disponibili connessioni veloci a tutti i cittadini e le aziende italiane (almeno 30 Mbps a tutti e almeno 100 Mbps per almeno l'85% dei cittadini).

Gli interventi di posa della fibra ottica previsti nel Piano coinvolgono praticamente tutti i Comuni: oltre alle grandi e medie città oggetto dei piani a investimento privato degli operatori di telecomunicazioni, in più di 7.000 Comuni inseriti nelle c.d. **“aree bianche”** a fallimento di mercato – dove gli operatori non interverrebbero autonomamente – è in corso di costruzione una rete pubblica in fibra ottica finanziata con risorse nazionali e dei fondi strutturali, per un valore di circa 3 miliardi di euro. La rete pubblica viene realizzata da Open Fiber, concessionario individuato mediante tre bandi gestiti da Infratel Italia, società *in-house* del Ministero dello Sviluppo Economico. L'intervento interessa tutti i piccoli Comuni.

Prossimamente sarà lanciato un secondo intervento espressamente mirato alle c.d. **“aree grigie”** - dove cioè la copertura in banda ultra larga è parziale e garantita da un solo operatore privato – nelle quali sono insediate molte piccole e medie imprese e localizzate oltre 7.000 aree industriali attualmente sprovviste di connettività adeguata.

La disponibilità di banda ultralarga permette di accompagnare con maggior efficacia lo sviluppo di alcune politiche locali che in questo momento stanno particolarmente interessando il Paese, fra le quali la **rinnovata attenzione all'individuazione di strategie di sviluppo dei piccoli Comuni e delle aree interne e meno popolate del Paese**, che possono tornare a riacquisire una loro centralità anche grazie alla capacità di proporsi come luoghi attrattivi – di flussi turistici ma anche di nuove specializzazioni produttive - perché non più gravate da uno svantaggio infrastrutturale legato alla scarsa connettività.

Per i centri più piccoli, colmare il gap digitale significa anche agire direttamente sull'innalzamento dei diritti di cittadinanza, perché si possono innovare servizi fondamentali, come ad esempio quelli legati alla mobilità, all'istruzione, all'assistenza ai malati e agli anziani. Inoltre, come purtroppo insegnano le sempre più frequenti gravi conseguenze degli eventi atmosferici, avere la disponibilità di connessioni affidabili e performanti in ogni area del Paese diventa fondamentale anche per un'azione di monitoraggio del territorio pervasiva che può migliorare i sistemi di prevenzione e allerta della popolazione.

Accanto all'importante sforzo fatto sul lato della costruzione dell'infrastruttura pubblica ne va ora affiancato un altro mirato a sostenere **la domanda dei cittadini e delle imprese delle aree interne e in generale in quelle a fallimento di mercato**, al fine di avere la certezza dell'attivazione del servizio da parte degli operatori. Per questo, **l'ANCI propone di destinare a questi territori una misura dedicata a valere sulle risorse rese disponibili con la Delibera CIPE n. 71 del 7 agosto 2017 – che destina 1,3 miliardi di euro al supporto alla domanda di Banda Ultralarga - attraverso la messa a disposizione di voucher per l'acquisto di abbonamenti a internet da parte dei cittadini e per l'implementazione di servizi da parte degli enti locali**, garantendo una premialità rispetto alle aree urbane che possono vantare una maggiore presenza di operatori e conseguentemente offerte diversificate.

Il rischio che va evitato, infatti, è quello di trovarsi in una situazione nella quale nei piccoli Comuni la connettività non venga comunque resa disponibile dagli operatori di telecomunicazioni per ragioni di ritorno economico, pur in presenza della rete in fibra ottica realizzata con risorse pubbliche.

Una situazione tutt'altro che ipotetica, visto che già ora ci sono più di 130 Comuni, oggetto dei lavori di posa della fibra ottica con un intervento che ha preceduto il piano BUL, nei quali il servizio non è stato attivato a distanza di anni dagli interventi.

E' un tema che Anci ha già portato all'attenzione del MISE e che sta creando una situazione di malcontento da parte dei cittadini e delle amministrazioni di quelle aree, che non vedono ancora colmato il digital divide che li esclude dal diritto ad usufruire della rete e dei suoi benefici. **E' una criticità che si riverbera direttamente nella stessa azione del Comune, che non è in grado di ottemperare ai sempre più numerosi adempimenti legati ai servizi dell'agenda digitale** e viene escluso anche dalla possibilità di sfruttare le opportunità offerte da specifici programmi nazionali o europei. Basti pensare al caso di WiFi4EU, che prevede un meccanismo a sportello dove vince chi si candida per primo, o a Piazza WiFi Italia che, a fronte della fornitura degli apparati, prevede che il Comune garantisca la connettività per tre anni. Connettività che appunto alcuni non hanno a disposizione.

Relativamente ai due programmi sul Wi-Fi sopra citati, si segnala come:

- sul programma europeo **WiFi4EU**, che permette ai Comuni di richiedere voucher del valore di 15.000 euro per la realizzazione di reti WiFi, ci sia stata una grande partecipazione da parte delle nostre amministrazioni, con più di 700 Comuni italiani - la maggior parte dei quali sotto i 5.000 abitanti - che sono risultati vincitori sui primi due bandi. Su questo programma l'Anci, pur apprezzando l'obiettivo, ha espresso perplessità sulle modalità di erogazione dei contributi, basata su un meccanismo a sportello che, ancora una volta, penalizza le Amministrazioni di territori dotati di basse velocità di connessione;
- sul programma italiano **Piazza WiFi Italia**, gestito da Infratel, che consente l'installazione di hot spot WiFi a tutti i Comuni, con priorità a quelli con meno di 2.000 abitanti e quelli delle aree terremotate del centro Italia, ad oggi risultano aver aderito più di 2.300 Comuni (dato di aprile 2019).

In prospettiva, va posta attenzione allo **sviluppo della rete 5G anche nei piccoli Comuni**. In questa fase sono in corso le prime sperimentazioni e lancio di offerte di servizi da parte degli operatori solo in alcune grandi città, e bisognerà aspettare qualche anno prima di vedere questa tecnologia potenzialmente disponibile in tutti i centri. Già ora, però, emergono alcune preoccupazioni dei cittadini rispetto al possibile aumento dell'esposizione alle onde elettromagnetiche. Su questo, **l'Anci ribadisce come sia necessario trovare un giusto equilibrio fra misure a tutela della salute dei cittadini e sviluppo di servizi** che possono rivelarsi decisivi per il rilancio dei territori a rischio spopolamento. Si pensi al ricorso a strumenti di telemedicina e teleassistenza - che possono essere resi disponibili solo grazie ad una rete, come quella 5G, in grado di garantire tempi minimi di latenza - o a sistemi in grado di migliorare notevolmente i livelli di monitoraggio del territorio e allerta della popolazione.

Relativamente a questo aspetto giova precisare come, a dispetto di alcune notizie allarmistiche circolate nelle ultime settimane, **non sia in atto nessuna sperimentazione 5G in 120 piccoli Comuni**. Questi territori sono stati invece individuati dall'Autorità Garante per le Comunicazioni (AgCom) come in "digital divide profondo" e per questo, mediante la Delibera N. 231/18/CONS, l'Autorità ha imposto agli operatori di telecomunicazioni di attivarvi servizi commerciali entro il 1° luglio 2022, quando saranno rese disponibili le frequenze in banda 700 Mhz (attualmente utilizzata dal segnale televisivo del digitale terrestre).

L'onere di realizzare la copertura sarà a totale carico degli operatori e dovrà avvenire nel pieno rispetto della normativa edilizia e urbanistica e delle altre leggi in materia, inclusa la normativa in materia di limiti elettromagnetici.

Per dare un'informazione completa ai 120 Comuni interessati, l'AgCom ha emanato un apposito Avviso che l'Anci ha diffuso attraverso i propri canali di comunicazione, e che si allega alla presente nota.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

AVVISO

Oggetto: Chiarimenti in merito alla copertura 5G dei 120 comuni in digital divide di cui alla delibera n. 231/18/CONS.

A seguito di diversi articoli e trasmissioni sui servizi in tecnologia 5G, sono pervenute all’Autorità richieste di chiarimento da parte di alcuni Sindaci dei 120 comuni che si trovano in *digital divide*, così come riportato nella delibera dell’Autorità n. 231/18/CONS.

Nel provvedimento citato, l’Autorità ha posto specifici obblighi di copertura 5G con frequenze in banda 700 MHz a favore dei 120 comuni della lista che pertanto, a partire dall’effettiva disponibilità delle frequenze che dovrà avvenire entro il 1° luglio 2022, potranno beneficiare della copertura 5G realizzata da Telecom Italia Mobile, Vodafone e Iliad, in quanto soggetti aggiudicatari.

L’onere di realizzare la copertura sarà a totale carico degli operatori e dovrà avvenire nel pieno rispetto della normativa in materia di edilizia e urbanistica e delle altre leggi in materia, inclusa la normativa in materia di limiti elettromagnetici sul cui rispetto vigilano le Agenzie regionali di protezione dell’ambiente.

Si precisa che non si tratterà di una sperimentazione 5G, bensì dell’offerta di servizi commerciali.

Alla luce di quanto sopra, è convincimento dell’Autorità che le misure introdotte, che non modificano le norme esistenti per la realizzazione delle reti ma ampliano le potenzialità di copertura, non potranno che apportare sviluppi positivi per i territori interessati, che potranno beneficiare dei numerosi vantaggi per cittadini, imprese e pubblica amministrazione derivanti dalla disponibilità diffusa di servizi di connettività *wireless* a banda larga e ultra-larga.

Si sottolinea infine che tali misure sono complementari e distinte rispetto ai progetti riguardanti il Piano strategico nazionale per la banda ultra-larga, relativi ai bandi di gara pubblici gestiti da Infratel e attualmente in corso di realizzazione da parte del concessionario vincitore delle gare.



EDILIZIA SCOLASTICA E SPORT

**AGGIORNAMENTO IN MATERIA DI EDILIZIA
SCOLASTICA E TABELLA RIEPILOGATIVA DEI
FINANZIAMENTI**

BANDI SPORT

Aggiornamento in materia di edilizia scolastica

e tabella riepilogativa dei finanziamenti

Sono tante le risorse per l'edilizia scolastica stanziata negli ultimi anni che però scontano lentezze nell'assegnazione agli enti locali, dovute ai forti ritardi nell'emanazione dei provvedimenti attuativi, di riparto o di autorizzazione all'avvio delle procedure di spesa. Risorse che a volte restano ferme anche mesi nei diversi ministeri per l'acquisizione di firme, concerti, controlli, bollature e pubblicazioni. Si registrano infatti eccessivi passaggi burocratici per l'autorizzazione dei decreti interministeriali; ritardi da parte delle Regioni nella predisposizione o negli aggiornamenti dei piani.

Si tratta di criticità più volte rappresentate dall'ANCI nelle competenti sedi istituzionali, attraverso interlocuzioni avviate sia a livello politico che tecnico, in particolar modo in sede di Osservatorio per l'edilizia scolastica, che hanno consentito di introdurre alcune misure di semplificazione per la riduzione dei passaggi tra amministrazioni e velocizzare l'iter per l'assegnazione delle risorse agli enti locali e il conseguente avvio degli interventi.

Nell'Accordo quadro in materia di edilizia scolastica siglato tra Miur, Regioni, Upi, a settembre in Conferenza Unificata, oltre ai criteri di riparto delle risorse, pari a 1,7mld di euro, destinati alla programmazione nazionale triennale 2018-2020, sono state previste procedure semplificate per l'assegnazione dei finanziamenti a Comuni, Province e Città metropolitane; nella stessa direzione di snellimento burocratico e accelerazione delle procedure, anche le misure introdotte nel dl 86/2018 convertito nella legge 97/2018 recante il riordino dei Ministeri.

Si tratta di un buon punto di partenza, ma i tempi che intercorrono tra lo stanziamento delle risorse e l'effettiva disponibilità da parte degli enti locali sono ancora troppo lunghi. Si dovrà lavorare congiuntamente con tutti i soggetti istituzionali per trovare soluzioni che consentano una maggiore rapidità nell'assegnazione delle risorse e nelle procedure per la realizzazione delle opere.

PIANO NAZIONALE PER MESSA A NORMA ANTINCENDIO

L'ANCI ha presentato, da ultimo nei provvedimenti "sblocca cantieri" e "crescita" una proposta normativa, al momento non accolta, al fine di razionalizzare le procedure e garantire la sicurezza nelle scuole, prevedendo un piano straordinario per l'adeguamento alla normativa antincendio degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico. Un piano straordinario, da attuare nel periodo 2019-2021, coerente con la programmazione triennale nazionale gestita dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, prevedendo il differimento dei termini in capo agli enti locali per l'adeguamento alla normativa antincendio degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico e degli asili nido. La realizzazione del Piano è finanziata attraverso le risorse assegnate al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

La proposta emendativa, condivisa anche dal MIUR, sarà riproposta nei prossimi provvedimenti utili in discussione al Parlamento.

ANAGRAFE EDILIZIA SCOLASTICA

A seguito dell'Accordo di Conferenza Unificata del mese di novembre relativo all'Anagrafe nazionale dell'edilizia scolastica, si sta lavorando con Miur, Regioni ed UPI, all'individuazione di circa 150 campi la cui compilazione sarà ritenuta vincolante per l'accesso alla richiesta di finanziamenti da parte degli enti locali. ANCI, e anche UPI, infatti non condividono la richiesta di Miur e Regioni di rendere tutti i 500 campi obbligatori per la sola richiesta di accesso ai finanziamenti, in considerazione dell'impegno di risorse e tempo richiesto agli enti locali sia nella fase iniziale che in quella di aggiornamento.

Per l'inserimento dei dati (c.d. "popolamento") delle nuove strutture ARES, da parte degli enti locali sono previste due fasi, la prima per il popolamento dei primi 150 campi avrà una durata di cinque mesi; la seconda, per il completamento delle restanti informazioni, della durata di sette mesi. Il completamento è previsto per la metà del 2020. Ma si tratta di un termine destinato a slittare. Sono previste misure di supporto per gli enti locali da parte del Ministero per l'avvio di queste attività.

DL n.34 / 19 convertito nella L. n. 58/2019 "decreto crescita"

L'articolo 30-bis, contenuto nella legge di conversione del decreto crescita, consente agli enti locali, beneficiari di finanziamenti statali per la messa in sicurezza degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico, relativi al triennio 2019-2021 e nell'ambito della programmazione triennale nazionale (articolo 10 del D.L. 104/2013), di avvalersi di Consip S.p.A. per gli acquisti di beni e servizi e di Invitalia S.p.A. per l'affidamento dei lavori di realizzazione. Qualora le due centrali di committenza non pubblichino gli atti di gara entro 90 giorni dalla presentazione dei progetti definitivi da parte degli enti locali, è consentito agli stessi di avvalersi di una specifica procedura negoziata, con la consultazione di almeno quindici operatori economici, ove esistenti, per l'affidamento di lavori sotto-soglia comunitaria. È previsto altresì l'obbligo per gli edifici scolastici pubblici, oggetto di interventi di messa in sicurezza, a valere su finanziamenti e contributi statali, di mantenere la destinazione ad uso scolastico per almeno cinque anni dall'avvenuta ultimazione dei lavori.

Si sta lavorando ad un protocollo con MIUR e INVITALIA per le modalità attuative.

FONDO EMERGENZE

Tra le questioni sollecitate al MIUR, quella della costituzione di un fondo ad hoc, per intervenire tempestivamente nei casi più urgenti di messa in sicurezza degli edifici scolastici anche a seguito di indagini effettuate. Esiste già presso il Ministero dell'istruzione un fondo destinato alle emergenze che, l'ANCI chiede venga incrementato e destinato, secondo le modalità previste dallo stesso Ministero, alle situazioni di criticità che vengono a determinarsi.

Riepilogo Finanziamenti Edilizia Scolastica

30 giugno 2019

Oggetto	Importo	Riferimento Normativo	Beneficiari	Iter Attuazione
Mutui BEI 2018-20	1.700.000.000,00 lordo (netto circa 1.5000.000.000,00) Per il triennio 1.309.612.316,00 per il 2018	Decreto interministeriale 3.01. 2018 (avvio programmazione) DM 615 del 12.09.2018 approvazione elenchi progetti ammissibili DM 849/2018 correttivo del 615/2018	Comuni Province Città Metropolitane	Decreto interministeriale G.U. n. 104/2019 MIUR- MEF, n. 87 del 1 febbraio 2019. <i>In base all'Accordo sancito in Conferenza Unificata il 6 settembre 2018, gli enti beneficiari dei finanziamenti avranno termini differenziati per l'aggiudicazione dei lavori:</i> - 180 giorni dalla pubblicazione in GU in caso di progetti esecutivi; - 270 giorni dalla pubblicazione in GU in caso di progetti definitivi; - 365 giorni dalla pubblicazione in GU per progetti di fattibilità; - Fino a 18 mesi dalla pubblicazione in GU

					<p>per progetti di nuove costruzioni.</p> <p>Le Regioni devono aggiornare entro il 30 giugno 2019 gli elenchi per la predisposizione del Piano MUTUI 2019</p>
Economie BEI 2015	177.476.225,00		Mutui BEI 2015/2017	Comuni Province Città metropolitana	DM n. 2 del 3 gennaio 2019 Gli enti locali interessati dai finanziamenti dovranno aggiudicare i lavori entro 180 dalla data di pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale, completare e rendicontare i lavori entro e non oltre il 15 ottobre 2020.
Economie BEI 2016/2017	Cifra non nota		Mutui BEI 2015/2017	Comuni Province Città metropolitana	In attesa di comunicazione al Miur delle economie conseguite dalle Regioni
Antisismica Fondo investimenti	1.275.000.000,00 (dal 2019-2033) (85 milioni l'anno dal 2019 al 2033)		legge 205/2017, art. 1, c. 1072 lettera i	Comuni Province Città Metropolitana	Publicato DPCM riparto risorse il 2.2.2019 In attesa del Decreto Ministeriale di stanziamento di 85 milioni su piano BEI 2019 (e poi nelle annualità successive)
Piano triennale Antincendio	114.160.000,00 (2019-2022)		legge 205/2017, art. 1, c. 1072 lettera f	Comuni Province Città Metropolitana	<u>DM n. 101 DEL 13 FEBBRAIO 2019</u>

	Finanziamento effettivo 108.620.928,87	(importo totale interventi lettera f dal 2018 al 2033 1.843.550,00)		I lavori affidati entro 12 mesi dalla data di adozione del decreto di cui sopra. Il Termine per il conseguimento CPI nelle scuole è scaduto il 31.12.2018 (art. 4 c.2, DL 244/2016, legge 19/2017)
Rifinanziamento Piano antincendio	Risorse assegnate al MIUR dal 2019 al 2033 Importo da quantificare	Legge 145/2018, Art. 1 comma 95	Comuni Province Città Metropolitane	All'esame del Senato in Commissione Bilancio il DPCM di riparto del Fondo Investimenti
Strutture Scolastiche Sportive	50.000.000,00 (annualità 2018)	legge 205/2017, art.1 c. 1072 lettera f	Comuni Province Città metropolitane	DM n. 94 dell'11 febbraio 2019 Lavori affidati entro 12 mesi dalla data di adozione del decreto di cui sopra.
INAIL Scuole Innovative	300.000.000,00 (per triennio 2015-2017 50 progetti)	Legge 107/2015 Legge 232/2016	Comuni Province Città metropolitane	Nota congiunta MIUR INAIL su anticipazione fondo progettazione ex DL 109/2018 art 42 bis
Fondo progettazione MIUR	50.000.000,00	DL 109/2018 art. 42	Comuni Province Città metropolitane	Ancora non sono partiti gli interventi Pubblicato a marzo 2019 sul sito del MIUR l'Avviso pubblico. Le candidature potevano essere presentate on line fino al 18 aprile.

				<p>Pervenute circa 4.000 domande.</p> <p>In attesa della pubblicazione della graduatoria</p>
<p>Fondo Progettazione MIT</p>	<p>90.000.000,00 per il triennio 2018-2020 (fondo complessivo 390.000.000,00 dal 2018 al 2030)</p>	<p>Legge 205/2017 c. 1079 Intesa CU 20 dicembre 2018</p>	<p>Comuni Province Città metropolitane</p>	<p>Dal 1 luglio al 30 agosto 2019, accedendo dal sito del MIT, potranno essere presentate le domande di cofinanziamento statale per la redazione di progetti per la messa in sicurezza con priorità per gli edifici scolastici. Il fondo potrà essere al massimo dell'80% per ogni progetto. Per i Comuni la ripartizione delle risorse avverrà sulla base di una graduatoria triennale 2018/2020.</p>
<p>PON FESR 2014/2020 (Basilicata, Campania, Calabria, Puglia e Sicilia)</p>	<p>350.000.000,00</p>	<p>Avviso sito Miur n. 35226 del 16 Agosto 2017, chiusura Candidature febbraio 2018</p>	<p>Comuni Province Città metropolitane</p>	<p>In attesa di conoscere le graduatorie</p> <p>Pervenute circa 1.150 domande</p>
<p>Fondo per interventi straordinari antisisma (protezione civile)</p>	<p>80.000.000,00 (2018-19-20-21)</p>	<p>Art. 32 bis DL 30.09.2003 n. 269 convertito con L 326/2003 (20 milioni annui)</p>	<p>Comuni Province Città Metropolitane</p>	<p>DM n. 93 del 11 febbraio 2019 di riparto delle risorse tra le Regioni</p>

	Fondo comma 140 Province e Città Metropolitane	321.000.000,00 (triennio 2018-2020)		L. 232/2016 art. 1, c. 140 DL 50/2017	Province e Città Metropolitane	Le Regioni dovranno poi individuare nell'ambito della programmazione 2018-2020 gli interventi da finanziare.
	Fondo comma 140 Comuni	1.058.255.963,00 (triennio 2017-2019)		DM 1007 del 2017	Comuni	<p>DM 607/2017- DM n. 120 del 21 febbraio 2019 di proroga del termine per l'aggiudicazione, almeno in via provvisoria, dal 13 maggio al 15 ottobre 2019 degli interventi di cui al DM 607/2017.</p> <p>Decreto Miur n. 929/17 - Decreto n. 471 del 13 giugno 2019, in registrazione alla Corte dei Conti, prorogato termine aggiudicazione i interventi autorizzati dal 19 agosto 2019 al 31 marzo 2020.</p>

<p>Verifiche vulnerabilità sismica zone 1 e 2</p>	<p>105.000.000,00</p>	<p>DL 8/2017 DM 8.08.2017</p>	<p>Comuni Province Città Metropolitane</p>	<p>Gli interventi che si dovessero rendere necessari a seguito delle verifiche finanziate dal MIUR entrano in programmazione 2018-2020. Il termine per le verifiche di vulnerabilità sismica per tutte le scuole delle zone 1 e 2 è scaduto il 31.12.2018 (DL (2017 art. 20-bis comma 4, legge 45/2017)</p>
<p>Risorse per le Regioni del Centro Italia interessate dagli eventi sismici del 2016 e del 2017</p>	<p>120 milioni</p>	<p>Legge 232/2016 Art. 1 comma 140</p>	<p>Comuni, Province e Città metropolitane ricadenti in zone sismiche 1 e 2 delle 4 regioni interessate dal sisma del 2016 e del 2017 (Marche Umbria Lazio Abruzzo).</p>	<p>Decreto n. 392/19 approvato in Conferenza Unificata il 9 maggio 2019 In attesa della pubblicazione dell'avviso da parte del MIUR</p>

BANDO SPORT E PERIFERIE

Il Bando è stato pubblicato il 15 novembre 2018 per la selezione di richieste di intervento, da finanziare nell'ambito del Fondo Sport e Periferie per l'anno 2019, le domande sono finalizzate alla ricognizione di impianti sportivi esistenti su tutto il territorio nazionale; alla realizzazione e rigenerazione di impianti sportivi finalizzati all'attività agonistica, localizzati nelle aree svantaggiate del Paese e nelle periferie urbane; alla diffusione di attrezzature sportive con l'obiettivo di rimuovere gli squilibri economici e sociali esistenti; al completamento e adeguamento di impianti sportivi esistenti da destinare all'attività agonistica nazionale e internazionale. Le risorse, dal 2019 al 2025, sono pari a 250 milioni di euro. **Il bando ha previsto un punteggio più alto per i Comuni fino a 5.000 abitanti.** Il decreto approvato nella Conferenza Unificata del 6 giugno u.s, dell'elenco definitivo degli interventi finanziati sarà reso noto al termine delle verifiche della Corte dei Conti.

Oggetto	Importo per il 2019	Riferimento Normativo	Beneficiari	Iter Attuazione
Bando sport e Periferie	72 milioni di euro per 245 progetti da finanziare (fonte SportGoverno)	Il Fondo "Sport e Periferie" è stato istituito dal DL 185/2015 con l'obiettivo di rimuovere gli squilibri economico sociali e incrementare la sicurezza urbana attraverso gli investimenti sulle infrastrutture sportive	Publiche amministrazioni, le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado anche comunali e gli enti no profit	Espresso parere favorevole in C.U. del 6 giugno 2019 DPCM di approvazione della graduatoria è in corso di registrazione presso la Corte dei Conti

BANDI ANCI-ICS “SPORT MISSIONE COMUNE 2019” - “COMUNI IN PISTA 2019”

ANCI insieme all’istituto per il Credito Sportivo (ICS) ha avviato due importanti bandi “SPORT MISSIONE COMUNE” e “COMUNI IN PISTA”, finalizzati al miglioramento dell’impiantistica sportiva, anche scolastica, e agli investimenti sulle piste ciclabili e i ciclodromi. Per il **bando “Sport Missione Comune 2019”**, giunto alla 4a edizione, è prevista la concessione di contributi in conto interessi sui mutui per l’impiantistica sportiva per i Comuni. Mentre per il **bando “Comuni in Pista 2019”** è prevista la concessione di contributi in conto interessi sui mutui relativi alla realizzazione, ampliamento, ristrutturazione di piste ciclabili, piste ciclopedonali, sentieri ciclabili e ciclodromi. I testi integrali dei bandi sono scaricabili al seguente link <http://www.anci.it/sport-missione-comune-e-comuni-in-pista-disponibili-i-bandi-a-tasso-zero-per-gli-enti-locali/>.

<p>SPORT MISSIONE COMUNE 2019</p>	<p>ICS mette a disposizione risorse per un importo di € 23.159.266, 97 di contributi per abbattimento interessi di 170 milioni di euro di mutui a tasso fisso (ai tassi attuali), della durata di 15 anni, da stipulare obbligatoriamente entro il 31/12/2019.</p>	<p>Protocollo d’Intesa ANCI- ICS sottoscritto il 24 maggio 2018</p>	<p>Comuni, Unioni di Comuni, Comuni in forma associata, Città Metropolitane e Province</p>	<p>Bando APERTO</p> <p>Le istanze potranno essere presentate all’indirizzo PEC icsanci2019@legalmail.it fino al 5/12/2019.</p>
--	--	---	--	---

<p>Comuni in Pista 2019</p>	<p>ICS mette a disposizione risorse per un importo di € 6.239.431,80 di contributi per abbattimento interessi di 40 milioni di euro di mutui a tasso fisso (ai tassi attuali), della durata di 15 anni, da stipulare obbligatoriamente entro il 31/12/2019.</p>	<p>Protocollo d'intesa ANCI - ICS -Federazione ciclistica italiana sottoscritto il 5 febbraio 2018</p>	<p>Comuni, Unioni dei Comuni, Comuni in forma associata, Città Metropolitane e le Province</p>	<p>Bando APERTO</p> <p>Le istanze potranno essere presentate all'indirizzo PEC icpisteciclabili2019@legalmail.it fino al 5/12 2019.</p>
------------------------------------	--	--	--	--